

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA di VERCELLI

COMUNE di CAMPERTOGNO



# REGOLAMENTO EDILIZIO

Ai sensi dell'articolo 2, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n°19 e s. m. ed i. e  
della Deliberazione del Consiglio Regionale n°247-45856 in data 28/11/2017

## Oggetto del regolamento edilizio

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della Legge Regionale n°19 in data 08/07/1999 e s. m. ed i. (Norme in materia di edilizia e modifiche alla Legge Regionale n°56 in data 05/12/1977 - Tutela ed uso del suolo), è redatto secondo i disposti della Deliberazione del Consiglio Regionale n°247-45856 in data 28/11/2017 avente per oggetto "Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale".
2. Il Regolamento Edilizio disciplina:
  - i) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
  - ii) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
  - iii) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
  - iv) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
  - v) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
  - vi) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
  - vii) la vigilanza e le sanzioni.
3. Il Regolamento Edilizio contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Campertogno, Marzo 2019

## INDICE GENERALE

Art. n°	Argomento	Pag. n°
	<b>Parte prima – Disposizioni generali e definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi</b>	
	<b>Capo I - Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi</b>	
1	Superficie territoriale	5
2	Superficie fondiaria	5
3	Indice di edificabilità territoriale	5
4	Indice di edificabilità fondiaria	5
5	Carico urbanistico	5
6	Dotazioni territoriali	5
7	Sedime	6
8	Superficie coperta	6
9	Superficie permeabile	6
10	Indice di permeabilità	6
11	Indice o rapporto di copertura	6
12	Superficie totale	7
13	Superficie lorda	7
14	Superficie utile	7
15	Superficie accessoria	8
16	Superficie complessiva	8
17	Superficie calpestabile	8
18	Sagoma	9
19	Volume totale o volumetria complessiva	9
20	Piano fuori terra	9
21	Piano seminterrato	9
22	Piano interrato	9
23	Sottotetto	9
24	Soppalco	10
25	Numero dei piani	10
26	Altezza lorda	10
27	Altezza del fronte	10
28	Altezza dell'edificio	11
29	Altezza utile	11
30	Distanze	11
31	Volume tecnico	12
32	Edificio	12
33	Edificio unifamiliare	12
34	Pertinenza	12
35	Balcone	12
36	Ballatoio	12
37	Loggia o loggiato	13
38	Pensilina	13
39	Portico/porticato	13
40	Terrazza	13
41	Tettoia	13
42	Veranda	13
43	Indice di densità territoriale	13
44	Indice di densità fondiaria	14
	<b>Capo II - Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia</b>	
	Generalità normative	15/33
	<b>Parte seconda – Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia</b>	
	<b>Titolo I - Disposizioni organizzative e procedurali</b>	
	<b>Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi</b>	
45.1	Sportello unico edilizia	34
45.2	Sportello unico attività produttive	34
45.3	Commissione edilizia	34
45.4	Commissione locale per il paesaggio	35
45.5	Organo tecnico di valutazione impatto ambientale o valutazione ambientale strategica	36
46	Le Modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale	36
47	Le Modalità di coordinamento con lo S.U.A.P.	36
	<b>Capo II - Altre procedure ed adempimenti edilizi</b>	
48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli edilizi ed abilitativi rilasciati o presentati	37

49.1	Certificato urbanistico	37
49.2	Certificato di destinazione urbanistica	37
50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	37
51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	38
52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	38
53	Pareri preventivi	39
54.1	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	39
54.2	Vigilanza, controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	39
55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	40
56	Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini	40
57	Concorsi di urbanistica ed architettura, ove possibili	40
	<b>Titolo II- Disciplina dell'esecuzione dei lavori</b>	
	<b>Capo I – Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori</b>	
58.1	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.	41
58.2	Richiesta di permesso di costruire e progetto municipale – Dichiarazione inizio attività	41
59.1	Comunicazione di fine lavori	43
59.2	Richiesta certificato di agibilità	43
60	Occupazione di suolo pubblico	43
61	Comunicazione di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, materiali inquinanti ecc...	43
	<b>Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori</b>	
62	Principi generali sull'esecuzione dei lavori	44
63	Punti fissi di linea e di livello	45
64	Condizione del cantiere e recinzione provvisoria	45
65	Cartelli di cantiere	46
66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni	47
67	Misure di cantiere e tolleranze	47
68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	47
69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	48
70	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori	48
71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	48
	<b>Titolo III – Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali</b>	
	<b>Capo I – Disciplina dell'oggetto edilizio</b>	
72	Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici	50
73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	51
74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	52
75	Incentivi e deroghe ai parametri urbanistico-edilizi e riduzione degli oneri di urbanizzazione finalizzati all'innalzamento della sostenibilità ambientale-paesaggistica ed energetica degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	52
76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	52
77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	53
78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti – Linee vita	53
79	Prescrizioni per le sale da gioco con installazione di apparecchi del gioco d'azzardo e la raccolta della scommessa	54
	<b>Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico</b>	
80	Strade private	55
81	Portici	55
82	Piste ciclabili	55
83	Aree per parcheggio	56
84	Piazze ed aree pedonalizzate	56
85	Passaggi pedonali e marciapiedi	56
86	Passi carrabili ed uscite per autorimesse	56
87	Chioschi/dehor/gazebo/mezzi pubblicitari su suolo pubblico	57
88	Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico, servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi-gazebo-dehors posizionati su suolo pubblico e/o privato	57
89.1	Recinzioni	58
89.2	Cancelli	59
90	Numerazione civica e toponomastica	59

	<b>Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente</b>	
91	Aree verdi	60
92	Parchi urbani	60
93	Orti urbani	60
94	Parchi e percorsi in territorio rurale	60
95	Sentieri e rifugi alpini	61
96	Tutela del suolo e del sottosuolo	61
	<b>Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche</b>	
97	Approvvigionamento idrico	62
98	Depurazione e smaltimento delle acque	62
99	Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili	62
100	Distribuzione dell'energia elettrica	62
101	Distribuzione del gas	63
102	Ricarica dei veicoli elettrici	63
103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	63
104	Telecomunicazioni	63
	<b>Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico</b>	
105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	65
106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio ed illuminazione pubblica ed esterna degli edifici	66
107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti, ringhiere e davanzali	66
108	Allineamenti	67
109	Piano del colore	67
110	Coperture degli edifici, canali di gronda, pluviali, cornicioni e camini	67
111	Illuminazione pubblica	68
112	Griglie ed intercapedini	68
113	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici	68
114	Serramenti esterni degli edifici	68
115	Insegne commerciali, cartelloni pubblicitari, vetrine, tende e targhe	69
116	Cartelloni pubblicitari	
117	Muri di cinta, di sostegno e riporti	69
118	Beni culturali, edifici storici ed aree di pregio ambientale-paesaggistico	70
119	Cimitero Comunale monumentale e storico	71
120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	72
	<b>Capo VI – Elementi costruttivi</b>	
121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	73
122	Serre bioclimatiche o solari	73
123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	73
124	Coperture, canali di gronda e pluviali	73
125	Strade, passaggi privati e rampe	73
126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine	74
127	Intercapedine e griglie di aerazione e canalizzazioni	74
128	Recinzioni e cancelli	74
129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici	75
130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza	75
131	Piscine	75
132.1	Altre opere di corredo degli edifici: misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni	76
132.2	Altre opere di corredo degli edifici: murature esterne degli edifici	76
	<b>Titolo IV – Vigilanza e sistema di controllo</b>	
133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	77
134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	77
135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari	78
	<b>Titolo V - Norme transitorie</b>	
136	Aggiornamento del regolamento edilizio	79
137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento	79

## **Titolo I - Disposizioni generali e definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi**

### **Articolo 1. - Superficie territoriale - ST**

1. Si definisce il seguente parametro:

la superficie territoriale è l'area reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali, comprendenti quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste ed è definita in sede di P.R.G.C..

2. La superficie territoriale si misura in metri quadrati (mq.).

3. Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 7.

### **Articolo 2. - Superficie fondiaria - SF**

1. Si definisce il seguente parametro:

la superficie fondiaria di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio è costituita dalla superficie reale del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

2. La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (mq.).

3. Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 7

4. Per superficie reale si intende l'area complessiva ed è definita in sede di P.R.G.C..

### **Articolo 3. - Indice di edificabilità territoriale - IT**

1. Si definisce il seguente parametro:

l'indice di edificabilità territoriale è la quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

2. L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (mq./mq.).

3. Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda ( $IT=SL/ST$ ).

### **Articolo 4. - Indice di edificabilità fondiaria - IF**

1. Si definisce il seguente parametro:

l'indice di edificabilità fondiaria è la quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

2. L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (mq./mq.).

3. Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda ( $IF=SL/SF$ ).

### **Articolo 5. - Carico urbanistico - CU**

1. Si definisce il seguente parametro:

il carico urbanistico è il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

2. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

3. Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (mq.).

### **Articolo 6. - Dotazioni territoriali - DT**

1. Si definisce il seguente parametro:

le dotazioni territoriali sono le infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla Legge o dal P.R.G.C..

2. Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (mq.).

3. Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della L.R. n°56 in data 05/12/1977 e s. m. ed i..

## **Articolo 7. - Sedime**

1. Si definisce il seguente parametro:

il sedime è rappresentato dall'impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

2. Il sedime si misura in metri quadrati (mq.).

## **Articolo 8. - Superficie coperta - SC**

1. Si definisce il seguente parametro:

la superficie coperta è rappresentata dalla superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati, le tettoie, le verande e le altre analoghe strutture, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m..

2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta:

a) gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

b) le pensiline di ingresso ed i porticati senza sovrastanti costruzioni con superficie inferiore a mq.8;

c) le parti di edificio completamente sotterranee;

d) le autorimesse interrato per almeno 3/4 della loro altezza lorda (tale altezza deve essere misurata dall'estradosso al piano strada od al piano di campagna dopo la sua definitiva sistemazione) purché interamente coperta da uno strato di almeno 30 cm. di terra coltivabile a prato ed inserite adeguatamente nella sistemazione delle aree libere e purché non coprano un'area superiore alla meta della superficie libera.

2. La superficie coperta si misura in metri quadrati (mq.).

## **Articolo 9. - Superficie permeabile - SP**

1. Si definisce il seguente parametro:

la superficie permeabile è la porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

2. La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2).

## **Articolo 10. - Indice di permeabilità – IPT/IPF**

1. Si definiscono i seguenti indici:

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT):

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF):

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

2. L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

## **Articolo 11. - Indice o rapporto di copertura - IC**

1. Si definisce il seguente indice:

l'indice o rapporto di copertura è rappresentato dal rapporto tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente e rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

2. L'indice di copertura o rapporto di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ( $IC = SC/SF$ ).

## **Articolo 12. - Superficie totale - STot**

1. Si definisce il seguente parametro:

la superficie totale è rappresentata dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

2. La superficie totale si misura in metri quadrati (mq.).

3. Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

## **Articolo 13. - Superficie lorda - SL**

1. Si definisce il seguente parametro:

la superficie lorda è rappresentata dalla somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

2. La superficie lorda si misura in metri quadrati (mq.).

3. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai "bow window" ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

mentre sono escluse le superfici relative:

a) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, torrioni delle scale, impianti tecnologici, ai vani degli ascensori ed ai vani scala al servizio di almeno 2 unità abitative;

b) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi, alle balconate aperte;

c) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali nella misura massima di mq. 30 per unità alloggio;

d) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili non comportanti presenza continuativa di persone, nella misura massima di 40 mq. per ogni unità alloggio;

e) ai cavedi.

4. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s. m. ed i., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione della Superficie Utile Lorda e dei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; altresì è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 e s. m. ed i., a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

5. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s. m. ed i., certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s. m. ed i., a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

## **Articolo 14. - Superficie utile - SU**

1. Si definisce il seguente parametro:

la superficie utile è rappresentata dalla superficie di pavimento calpestabile degli spazi di un edificio ed è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani, entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso, misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

2. La superficie utile si misura in metri quadrati (mq.).

3. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

## **Articolo 15. - Superficie accessoria - SA**

1. Si definisce il seguente parametro:

la superficie accessoria è rappresentata dalla superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

2. La superficie accessoria ricomprende:

a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;

b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;

c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;

d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;

e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;

f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;

g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;

h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

3. La superficie accessoria si misura in metri quadrati (mq.).

4. La superficie accessoria di spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali è ammessa nella misura massima di mq. 30 per ogni unità immobiliare.

4. La superficie accessoria di locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili on comportanti presenza continuativa di persone, è ammessa nella misura massima di 40 mq. per ogni unità immobiliare.

5. Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

6. Si richiama la D.C.R. n°965-1344 in data 24/01/1995 per le strutture commerciali.

## **Articolo 16. - Superficie complessiva - SCom**

1. Si definisce il seguente parametro:

la superficie complessiva è rappresentata dalla somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ( $SC = SU + 60\%SA$ ).

2. La superficie complessiva si misura in metri quadrati (mq.).

3. Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom).

4.,La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

## **Articolo 17. Superficie calpestabile - SCa**

1. Si definisce il seguente parametro:

la superficie calpestabile è rappresentata dalla superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

2. La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (mq.).

3. Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

## **Articolo 18. - Sagoma**

1. Si definisce il seguente parametro:

la sagoma è rappresentata dalla conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

2. Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

## **Articolo 19. - Volume totale o volumetria complessiva (V)**

1. Si definisce il seguente parametro:

il volume totale o la volumetria complessiva è rappresentato dal volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda cioè è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore

2. Il volume si misura in metri cubi (mc.).

3. Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

4. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.

5. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 4 dell'art. 27.

## **Articolo 20. - Piani fuori terra**

1. Si definisce il seguente parametro:

il piano fuori terra è rappresentato dal piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno, posto in aderenza all'edificio.

## **Articolo 21. - Piano seminterrato**

1. Si definisce il seguente parametro:

il piano seminterrato è rappresentato dal piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

## **Articolo 22. - Piano interrato**

1. Si definisce il seguente parametro:

il piano interrato è rappresentata dal piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

## **Articolo 23. - Sottotetto**

1. Si definisce il seguente parametro:

il sottotetto è rappresentato dallo spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

2. Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

## Articolo 24. - Soppalco

1. Si definisce il seguente parametro:

il soppalco è rappresentato dalla partizione di superficie orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale parziale in uno spazio chiuso e delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani

2. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani ( $N_p$ ) ai sensi dell'art. 25: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume ( $V$ ) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie lorda ( $Sl$ ) ai sensi dell'art. 13.

## Articolo 25. Numero dei piani ( $N_p$ )

1. Si definisce il seguente parametro:

il numero dei piani ( $N_p$ ) è rappresentato dal numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda ( $SL$ ) compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccatto perimetrali, nonché gli eventuali soppalchi.

3. Nei fabbricati a gradoni o su pendio il numero massimo dei piani si calcola sul tratto di fronte che presenta la maggiore altezza.

4. Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

5. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani ( $N_p$ ), come tale non ha effetto ai fini del computo del volume ( $V$ ) di cui all'art. 31, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie lorda ( $SL$ ) ai sensi dell'art. 13.

## Articolo 26. - Altezza lorda ( $HL$ )

1. Si definisce il seguente parametro:

l'altezza lorda è rappresentata dalla differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

2. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

3. L'altezza lorda si misura in metri (m.).

4. Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

## Articolo 27. - Altezza del fronte ( $HF$ )

1. Si definisce il seguente parametro:

l'altezza del fronte è rappresentata dall'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;

- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

2. L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata. 4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

3. La linea di spiccatto è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

4. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente, al netto di eventuali

soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccatto è l'altezza di ciascun fronte.

5. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

6. Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 32.

## **Articolo 28. - Altezza dell'edificio (H)**

1. Si definisce il seguente parametro:

l'altezza dell'edificio è rappresentata dall'altezza della costruzione, misurata in metri (m.) è data dalla media delle altezze, misurate sui fronti dell'edificio, dalla quota del terreno a sistemazione avvenuta (o del marciapiede) all'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile; nel caso di mansarde abitabili si considera all'altezza media della struttura di copertura misurata all'estradosso

2. Non si computa la maggior altezza determinata sui prospetti dalla presenza di rampe e scale di accesso a seminterrati se la loro larghezza totale non supera il sesto della lunghezza del perimetro totale del fabbricato.

3. Ai fini del rispetto delle distanze minime da altri edifici, l'altezza si misura sul prospetto che li fronteggia.

## **Articolo 29. - Altezza utile (HU)**

1. Si definisce il seguente parametro:

l'altezza utile è rappresentata dall'altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti.

2. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

3. L'altezza utile si misura in metri (m.).

4. L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.

5. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

## **Articolo 30. - Distanze (D)**

1. Si definisce il seguente parametro:

la distanza è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

2. La distanza si misura in metri (m.).

3. Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404. Le distanze di cui al titolo del presente articolo è la minima distanza che l'edificio deve osservare da altri edifici od opere preesistenti, da confini, da sedimi viari ed in ogni altro caso in cui il P.R.G.C. vi faccia riferimento, sono misurate in metri e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

4. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

5. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

6. Sono escluse dalle distanze regolamentari le autorimesse interrato non computabili nella superficie coperta dell'edificio; quando l'edificio e/o manufatto in progetto sia considerato un basso fabbricato di pertinenza di edifici residenziali con altezza massima della costruzione massima di m 2.75 è ammessa la costruzione a confine.
7. All'interno di una stessa proprietà non vi è vincolo di distanza fra fabbricati esistenti o in progetto e bassi fabbricati ad uso garage, magazzino o deposito, purché non abbiano altezza, misurata dall'estradosso solaio al terreno circostante, superiore a mt.3,00.
8. Le distanze fra edifici vanno rispettate nel caso in cui questi, si fronteggino anche in minima parte.

### **Articolo 31. - Volume tecnico (V)**

1. Si definisce il seguente parametro:

il volume tecnico (V) è rappresentato dai volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

2. Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori.

3. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

### **Articolo 32. - Edificio**

1. L'edificio è rappresentato dalla costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

### **Articolo 33. - Edificio unifamiliare**

1. Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

### **Articolo 34. - Pertinenza**

1. Si definisce il seguente parametro:

la pertinenza è rappresentata dall'opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

### **Articolo 35. - Balcone**

1. Si definisce il seguente parametro:

il balcone è rappresentato dall'elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

### **Articolo 36. - Ballatoio**

1. Il ballatoio è rappresentato dall'elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

### **Articolo 37. - Loggia o loggiato**

1. La loggia o loggiato è rappresentata dall'elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

### **Articolo 38. - Pensilina**

La pensilina è rappresentata dall'elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

### **Articolo 39. - Portico o porticato**

1. Il portico o porticato è rappresentato dall'elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

### **Articolo 40. - Terrazza**

1. La terrazza è rappresentata dall'elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

2. Sono altresì definite "terrazza" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.

3. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.

4. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.

### **Articolo 41. - Tettoia**

1. Si definisce il seguente parametro:

la tettoia è rappresentata dall'elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

### **Articolo 42. - Veranda**

1. Si definisce il seguente parametro:

la veranda è rappresentata dal locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

2. La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

3. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

### **Articolo 43. - Indice di densità territoriale (DT)**

1. Si definisce il seguente parametro:

l'indice di densità territoriale è rappresentata dalla quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

2. L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (mc./mq.).

3. L'indice di densità territoriale ( $DT=V/ST$ ) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della L.R. n°56/1977 e s. m. ed i. nelle zone a destinazione residenziale del P.R.G.C..

4. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

**Articolo 44. - Indice di densità fondiaria (DF)**

1. Si definisce il seguente parametro:

l'indice di densità fondiaria è rappresentata dalla quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

2. L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (mc./mq.).

3. L'indice di densità fondiaria ( $DF=V/SF$ ) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della L.R. n°56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del P.R.G.C..

4. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

## Titolo II - Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia

### Generalità normative

1. La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (normativa evidenziata in rosso) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso**

2. La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito [www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it)).

#### **b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi**

3. I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa**

4. La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

5. In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale [www.mude.piemonte.it](http://www.mude.piemonte.it).

6. La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

7. La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in rosso nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

8. La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di CAMPERTOGNO (VC) - [www.comune.campertogno.vc.it](http://www.comune.campertogno.vc.it).

<b>A.</b>	<b>DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 <i>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)</i>
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 <i>(Tutela ed uso del suolo)</i> , in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 <i>(Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed u so del suolo")</i>
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 <i>(Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica)</i> , in particolare Capo II
	<b>A.1 Edilizia residenziale</b>
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 <i>(Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)</i>
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET <i>(LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti")</i>
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 <i>(Norme per il recupero funzionale dei rustici)</i>
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET <i>(Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici")</i>
	<b>A.2 Edilizia non residenziale</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 <i>(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)</i>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 <i>(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)</i>
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 <i>(Tutela ed uso del suolo)</i> , in particolare articoli 25 e 26
	<b>A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 <i>(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)</i>
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 <i>(Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)</i>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 <i>(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11</i>

<b>A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 ( <i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> ) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
<b>B.</b>	<b>REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA</b>
	<b>B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini</b>
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 ( <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i> )
	CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
	D.M. 14 gennaio 2008 ( <i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i> ), in particolare paragrafo 8.4.1.
	LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 ( <i>Legge urbanistica</i> ), in particolare articolo 41-sexies
	LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 ( <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i> ), in particolare articolo 9
	DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 ( <i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i> )
	<b>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 23</b>
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (<i>Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio</i>)</b>
	<b>B.2 Rispetti (<i>stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo</i>)</b>
	<b>B.2.1 Fasce di rispetto stradali</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 ( <i>Nuovo codice della strada</i> ) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

		<i>(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)</i> , in particolare articoli 26, 27 e 28
		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 ( <i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967</i> )
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 ( <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i> ), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
		DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 ( <i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i> )
		<b>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>)</b> , in particolare articolo 27
<b>B.2.2 Rispetti ferroviari (<i>tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia</i>)</b>		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 ( <i>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto</i> ) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
		<b>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>)</b> , in particolare articolo 27
		<b>LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (<i>Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980</i>)</b>
<b>B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi</b>		
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 ( <i>Codice della navigazione</i> ), in particolare articoli 707, 714 e 715
<b>B.2.4 Rispetto cimiteriale</b>		
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 ( <i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i> ), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 ( <i>Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria</i> ), in particolare articolo 57
		<b>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>)</b> , in particolare articolo 27

<b>B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)</b>	
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 ( <i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i> ), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	<b>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29</b>
<b>B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articoli 94, 134 e 163
	<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")</b>
<b>B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali</b>	
	<b>LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19</b>
<b>B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori</b>	
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 ( <i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i> ), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
<b>B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</b>	
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 ( <i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 ( <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 ( <i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i> ), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 ( <i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 ( <i>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 ( <i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici</i> )

		<i>LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt)</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico" )</i>
<b>B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti</b>		
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 ( <i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i> ). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 ( <i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i> )
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 ( <i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i> )
<b>B.2.10 Demanio fluviale e lacuale</b>		
		<i>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12")</i>
<b>B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste</b>		
		<i>LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)</i>
<b>B.3 Servitù militari</b>		
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 ( <i>Codice dell'ordinamento militare</i> ), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 ( <i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i> ) in particolare il Titolo

	VI ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 ( <i>Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni</i> )
	<b>B.4 Accessi stradali</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 ( <i>Nuovo codice della strada</i> ) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 ( <i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i> ), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 ( <i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i> )
	<b>B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 ( <i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 ( <i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i> )
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (<i>Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale</i>)</b>
	<b>B.6 Siti contaminati</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 ( <i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i> )
	<b>LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (<i>Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71</i>)</b>
	<b>LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (<i>Legge finanziaria per l'anno 2007</i>), in particolare articolo 43</b>
<b>C.</b>	<b>VINCOLI E TUTELE</b>
	<b>C.1 Beni culturali (<i>immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</i>)</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 ( <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i> ), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I

		LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 ( <i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i> )
	<b>C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio</b>	
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 ( <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i> ), in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 ( <i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 ( <i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i> )
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 ( <i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i> )
		LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 ( <i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici</i> )
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 ( <i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i> )
		LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 ( <i>Norme per la valorizzazione del paesaggio</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R ( <i>Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"</i> )
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 ( <i>Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"</i> )
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 ( <i>Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo'</i> )
	<b>C.3 Vincolo idrogeologico</b>	
		REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 ( <i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i> )
		REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 ( <i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i> )
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5

		<i>LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)</i>
<b>C.4 Vincolo idraulico</b>		
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articolo 115
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 ( <i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i> ) in particolare articolo 98
		REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 ( <i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi</i> ) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
		DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 ( <i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i> ), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
<b>C.5 Aree naturali protette</b>		
		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 ( <i>Legge quadro sulle aree protette</i> )
		<i>LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità")</i>
<b>C.6 Siti della Rete Natura 2000</b>		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 ( <i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i> )
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 ( <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i> )
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")</i>

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 ( <i>Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione"</i> )
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 ( <i>Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014</i> )
		In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
<b>C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale</b>		
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ) in particolare Parte Prima e Seconda
		LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 ( <i>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione</i> )
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 ( <i>D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi</i> )
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 ( <i>Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99</i> )
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 ( <i>Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i> )
<b>D.</b>	<b>NORMATIVA TECNICA</b>	
	<b>D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)</b>	
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 ( <i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i> ), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 ( <i>Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i> )
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 ( <i>Testo unico delle leggi sanitarie</i> ), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII

<b>D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica</b>	
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 ( <i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i> ) in particolare Allegato 1 ( <i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i> ) Allegato A ( <i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 ( <i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i> )
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 ( <i>Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 ( <i>Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985</i> )
	LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 ( <i>Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 ( <i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 ( <i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 ( <i>D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i> )
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 ( <i>Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084</i> )
<b>D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

<b>D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> ) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 ( <i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i> ) in particolare articolo 24
	LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 ( <i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i> )
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 ( <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i> ), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 ( <i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 ( <i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i> )
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 ( <i>Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili</i> )
<b>D.5 Sicurezza degli impianti</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 ( <i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 ( <i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
<b>D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 ( <i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i> )

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 ( <i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 ( <i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 ( <i>Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 ( <i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 ( <i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 ( <i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 ( <i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi</i> )
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 ( <i>Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi</i> )
<b>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 ( <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> ), in particolare articolo 256
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 ( <i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro</i> )
	DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 ( <i>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i> )
	<b>LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (<i>Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto</i>)</b>
	<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (<i>Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici</i>)</b>

		<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899</b> <i>(Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)</i>
		<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532</b> <i>(Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)</i>
		<b>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili</b>
		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 <i>(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 <i>(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 <i>(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i>
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i>
		<b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968</b> <i>(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")</i>

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 ( <i>Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)</i> )
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 ( <i>Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali)</i> )
<b>D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</b>		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 ( <i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i> )
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 ( <i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 ( <i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 ( <i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 ( <i>Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</i> ), in particolare articolo 4
		LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 ( <i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico</i> ), in particolare articoli 10, 11 e 14
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 ( <i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico</i> )
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 ( <i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico</i> )
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 ( <i>Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)</i> )
<b>D.10 Produzione di materiali da scavo</b>		
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 ( <i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i> ), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL

	TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 ( <i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i> )
	LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 ( <i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i> )
<b>D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare Parte terza, Sezione II ( <i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i> )
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 ( <i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i> )
	LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 ( <i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i> )
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 ( <i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R ( <i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"</i> )
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 ( <i>Piano di Tutela delle Acque</i> )
<b>D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico</b>	
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 ( <i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria</i> )
<b>E.</b>	<b>REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI</b>
	<b>E.1 Strutture commerciali</b>
	LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 ( <i>Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i> )
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 ( <i>Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016</i> )
	<b>E.2 Strutture ricettive</b>
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 ( <i>Modifiche ed integrazioni alle norme</i> )

	<i>igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo)</i>
	<i>REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'), in particolare Allegato A</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21</i>
	<i>REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'), in particolare Allegato A</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)</i>
<b>E.3 Strutture per l'agriturismo</b>	
	<i>LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), in particolare articoli 8 e 9</i>
	<i>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo")</i>
<b>E.4 Impianti di distribuzione del carburante</b>	
	<i>LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2</i>
	<i>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014)</i>
<b>E.5 Sale cinematografiche</b>	
	<i>LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)</i>

	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (<i>Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17)</i> come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (<i>Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)</i>)</p>
<b>E.6 Scuole e servizi educativi</b>	
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (<i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)</i>)</p>
	<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (<i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)</i>)</p>
<b>E.7 Associazioni di promozione sociale</b>	
<b>E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande</b>	
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)</i>)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30</i>)</p>
	<p>REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004</p>
	<p>ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (<i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i>)</p>
<b>E.9 Impianti sportivi</b>	
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (<i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi)</i> come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005</p>
	<p>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (<i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva)</i>)</p>
	<p>DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (<i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)</i>)</p>
<b>E.10 Strutture Termali</b>	

<b>E.11 Strutture Sanitarie</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 ( <i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i> ), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 ( <i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i> )
<b>E.12 Strutture veterinarie</b>	
<b>E.13 Terre crude e massi erratici</b>	
	LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 ( <i>Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</i> )
	REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R ( <i>Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"</i> )
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 ( <i>Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico</i> )
<b>E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura</b>	
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 ( <i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i> ), in particolare articolo 15
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R ( <i>Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R</i> )

## Titolo III - Disposizioni organizzative e procedurali

### Articolo 45.1 - Sportello unico edilizia

1. Lo Sportello Unico Edilizia (SUE) del comune di Campertogno è istituito ai sensi dell'art.5 del DPR n°380/2001 e s.m. e svolge i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche per mezzo del portale GEOTECSUE <<http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/geotecsue/Home.aspx?CE=qrn283>> sia per l'accettazione delle pratiche edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestione e istruttoria.
2. Stante l'entità del Comune è comunque ammessa la procedura cartacea tradizionale.

### Articolo 45.2 - Sportello unico attività produttive

1. Il Comune di Campertogno svolge le funzioni di Sportello Unico per Attività produttive avvalendosi del supporto della C.C.I.A.A. di BIELLA E VERCELLI, nel rispetto dell'art.4, comma 10-12 del D.P.R. n°160/2010.
2. Sul portale <<http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=H108>> è possibile consultare l'elenco dei procedimenti di competenza del SUAP, e dunque compilare, firmare e inviare una pratica per l'avvio o l'esercizio di un'attività nel territorio del Comune.
3. Stante l'entità del Comune è comunque ammessa la procedura cartacea tradizionale.

### Articolo 45.3 - Commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia è, come definito dalla L. R. n°20 in data 14/07/2009 all'art. n°9 – comma 1, FACOLTATIVA; nel caso di nomina rappresenta l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio; viceversa per le tematiche di carattere ambientale e paesaggistica la competenza è affidata alla Commissione Locale per il Paesaggio istituita ai sensi della L. R. n°32 in data 01/12/2008 .
2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Edilizia che la presiede, e da n°4 componenti, eletti dall'organo competente.
3. I membri della Commissione sono nominati dal competente organo comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici non appartenenti al Consiglio Comunale, che abbiano competenza Professionale provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'ingegneria civile, all'urbanistica, all'attività edilizia, alla qualità del prodotto edilizio e nei materiali tipologici edilizi, all'impiantistica tecnologica, al calcolo e dimensionamento strutturale, alla sicurezza nei cantieri di lavoro, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche edilizie ed urbanistiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo Comunale cui appartiene il competente organo comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente organo comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata con deliberazione dell'organo competente. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
9. I componenti della Commissione decadono:
  - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
  - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
10. Il Sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o il responsabile del servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
  - a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

- b. convenzioni;
  - c. programmi pluriennali di attuazione;
  - d. regolamenti edilizi e loro modifiche;
  - e. modalità di applicazione del contributo di concessione;
11. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
12. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente due volte all'anno e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
13. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto; in alternativa uno dei membri della Commissione svolge anche le funzioni di Segretario e redige il relativo verbale delle riunioni.
14. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il dirigente o il responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori, qualora nominati, degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.
15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 21.
16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla *presentazione del titolo abilitativo edilizio*; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
18. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
19. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
20. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Responsabile del Servizio Edilizia.
21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
22. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e da tutti i membri componenti partecipanti ed è citato nel successivo atto di permesso di costruire.
23. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
- a) il rilascio dei permessi di costruzione e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
  - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
24. La commissione edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni; pertanto, il Comune qualora decidesse di assumere tale modo di procedere, deve integrare il contenuto del presente articolo.

## **Articolo 45.4 - Commissione locale per il paesaggio**

1. La commissione locale per il paesaggio, è normata dall'articolo 148 del D.to Lgs. n°42/2004, dalla L.R. n°32/2008 e dalla D.G.R. n°34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal Comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.to Lgs. n°42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i.. Si rammentano altresì le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017.
2. La commissione è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale,

alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta.

3. Il Comune di Campertogno ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. n°4 della L.R. n°32/2008, con Deliberazione di Consiglio Comunale n°27 in data 09/10/2009 e successivamente rinnovata con Deliberazione di Consiglio Comunale n°9 in data 01/08/2014; tale funzione è stata definita con la pubblicazione, sul sito della Regione Piemonte, dell'aggiornamento dei Comuni autorizzati in data 22/12/2014 con il n°832.

4. Il relativo Regolamento per il suo funzionamento è stato approvato con atto di Deliberazione di Consiglio Comunale n°7 in data 18/05/2009.

## **Articolo 45.5 - Organo tecnico di valutazione impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica**

1. Il Comune di Campertogno (VC) può:

- costituire l'Organo Tecnico ai sensi del D.lgs 152/06 e dell'art. 7 della L.R. 40/98 per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica integrati alle procedure di pianificazione urbanistica così come disposto dalla D.G.R. 12-8931 in data 09/06/2008 ed i comunicati dell'Assessorato Politiche Territoriali in data 18/12/2008 e 24/12/2009;
- delegare, secondo il criterio della validazione, altro Comune, munito di Organo Tecnico, alla trattazione delle tematiche legate alla V.I.A. ed alla V.A.S. per l'espressione del parere di competenza.

## **Articolo 46. - Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale**

1. Il comune può attuare la trasmissione telematica delle pratiche edilizie attraverso il portale GEOTECSUE <<http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/geotecsue/Home.aspx?CE=qrn283>>.

2. Fino all'attuazione della gestione telematica è ammessa la procedura cartacea tradizionale.

## **Articolo 47. - Le modalità di coordinamento con lo S.U.A.P.**

1. Per le fasi procedurali o endo-procedurali di competenza di un Settore comunale ma comunque riconducibili, connesse o propedeutiche all'emanazione del provvedimento conclusivo di competenza del SUAP, è nominato, da ciascun ufficio, il referente interno del Suap in altri uffici Comunali con il compito di collaborare all'istruttoria e ad ogni adempimento inerente il singolo procedimento di competenza del suo Ufficio.

2. Al servizio SUAP competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia e amministrativa, secondo la normativa vigente.

3. Al servizio SUE competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti non inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia, urbanistica ed amministrativa, secondo la normativa vigente.

## **Capo II - Altre procedure ed adempimenti edilizi**

### **Articolo 48. - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli edilizi ed abilitativi rilasciati o presentati**

1. L'esercizio dei poteri di autotutela e riesame dei titoli viene svolto nel rispetto ed in conformità alla Legge. n°241 in data 07/08/1990 e s. m. ed i. e dell'articolo 68 della L.R.n°56 in data 05/12/1977 e s.m.i..

### **Articolo 49.1 - Certificato urbanistico C.U.**

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2. Il certificato urbanistico è rilasciato dal Responsabile del Servizio Edilizia entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:

- a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
- b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
- d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
- e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
- f) i vincoli incidenti sull'immobile.

3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

### **Articolo 49.2 - Certificato di destinazione urbanistica C.D.U.**

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali precisi e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2. Il C.D.U. è redatto in conformità ai disposti dell'articolo 30 del D.P.R. n°380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o di pertinenza superiore a 5.000 mq..

3. Il C.D.U. è rilasciato dal Responsabile del Servizio Edilizia entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:

- a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
- b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c) le modalità d'intervento consentite;
- d) la capacità edificatoria consentita;
- e) i vincoli incidenti sull'immobile.

4. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

### **Articolo 50. - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi**

1. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche e complessità tecnico-costruttive dell'opera, condizioni meteorologiche avverse (tipo neve, gelo, in particolare nei periodi invernali-primaverili), difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere infrastrutturali pubbliche previsti per più esercizi finanziari.

2. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione Comunale e concessa con provvedimento motivato.

3. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

## **Articolo 51. - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità**

1. In caso di sopravvenuta carenza delle condizioni di agibilità di cui all'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, all'articolo 26 del d.p.r. 380/2001 ed all'articolo 9 bis della l.r. 56/1977 e/o in presenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, quali accertate da personale tecnico comunale, il Sindaco può disporre con apposito provvedimento l'inagibilità del fabbricato o dei locali interessati fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l'ausilio della direzione di un tecnico libero professionista di fiducia.

2. Il ripristino dell'agibilità è subordinato alla presentazione di una perizia, a firma del medesimo tecnico, che attesti il ripristino delle condizioni di sicurezza e di fruibilità dell'immobile interessato.

## **Articolo 52. - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni**

1. Il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è definito in conformità a quanto previsto all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e alle seguenti disposizioni:

### **- Oneri di urbanizzazione:**

- D.C.R. 26 Maggio 1977, n. 179/CR-4170 (Tabelle parametriche regionali ex artt.5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione);

- con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 1977 e Comunicato interpretativo dell'Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica del 18 luglio 1977, prot. n. 780;

- D.C.R. 3 novembre 1983, n. 560-9266 e D.C.R. 1 febbraio 2000, n. 615, di modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate;

- L.R. 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);

- D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.).

### **- Costo di costruzione:**

- D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);

- D.C.R. 1 dicembre 1977, n. 240/CR-8792 (Artt. 6 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione);

- D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94. - Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione);

- D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale);

- D.M. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);

- D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquote relative al costo di costruzione degli edifici residenziali);

- D.C.R. 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquote relative al costo di costruzione degli edifici residenziali).

2. Il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è determinato in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio/Giunta Comunale ed aggiornate periodicamente nelle forme di Legge.

3. La riduzione o l'esonero dal versamento del contributo sono regolati dall'art. 17 del D.P.R.380/2001 e s.m. ed i..

4. A richiesta del richiedente il titolo abilitativo, è consentita la rateizzazione del contributo in quattro rate di pari importo di cui la prima da versare entro la data di rilascio o dell'assunzione di efficacia del titolo stesso e le altre tre a cadenza semestrale a partire dalla detta data. Nei casi in cui si proceda a rateizzazione, prima del rilascio del permesso di costruire, ovvero prima dell'inizio dei lavori nel caso di SCIA, occorre depositare idonea fideiussione, anche assicurativa, atta a garantire il pagamento della somma ancora dovuta, avente durata non inferiore al periodo previsto per le rateizzazioni, comprensiva delle penali di legge.

5. In caso di ritardato versamento, per ciascuna rata saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 380/2001 e s.m. ed i..

6. Il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione deve essere pagato prima del ritiro del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori, mentre il costo di costruzione deve essere pagato contestualmente agli oneri oppure entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

7. In caso di richiesta di rateizzazione, entrambi i contributi onerosi devono essere definiti prima del ritiro del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori.

## **Articolo 53. - Pareri preventivi**

1. Il Comune per progetti particolarmente complessi, può valutare richieste di pareri preventivi o delle attività di consulenza preventiva di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della L. n°124 in data 07/08/2015) o della L. n°241 in data 07/08/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
2. L'espressione dei pareri preventivi ha la funzione di orientare la redazione del progetto finale verso esiti soddisfacenti.
3. La documentazione da allegare alla presentazione del parere preventivo deve essere idonea ad inquadrare l'ipotesi progettuale.
4. Le motivazioni ed eventuali prescrizioni che accompagnano il parere preventivo agiscono come criteri vincolanti per lo sviluppo del progetto e per i successivi pareri obbligatori, ove previsti.
5. Il parere preventivo espresso conserva la propria validità per un anno.
6. Il parere preventivo viene rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell'istanza definitiva.
7. Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio per il cui rilascio dovrà essere prodotta apposita istanza, completa della relativa documentazione necessaria a fornire un dettaglio completo dell'opera da realizzare e del suo inquadramento urbanistico.

## **Articolo 54.1 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia**

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità pubblica delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del *Titolo IV*, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

## **Articolo 54.2 - Vigilanza, controllo delle trasformazioni ed usi del territorio**

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, articolo n°27, della L.R. n°56 in data 05/12/1977, articolo n°59, e loro successive modificazioni ed integrazioni nonché in conformità ai disposti della e D.G.R. 40-5094 in data 18/12/2012.
2. Il Comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il Comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. Il Comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. n°639 in data 14/04/1910.
6. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità pubblica delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.

7. La presenza nel territorio comunale di edifici pericolanti, od in rovina o comunque rappresentanti pericolo per l'incolumità pubblica, potrà essere emessa motivata ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'ex art.153 del R.D di cui al T.U. in data 04/02/1915 n°148, ora Artt. n°50 e 54 del D.to Lgs. n°267 in data 18/08/2000 e s.m. ed i., nella quale si invitano i proprietari e/o gli aventi causa ad eliminare le condizioni di pericolo ed eseguire i lavori di ripristino e messa in sicurezza.

8. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

9. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del *Titolo IV*, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

10. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s.m.ed i..

11. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della Legge n°689 in data 24/11/1981.

## **Articolo 55. - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio**

1. Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare l'informatizzazione del procedimento edilizio e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese, si avvale di tutti gli strumenti informatizzati e digitali disponibili

2. Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento agli articoli 22 e seguenti della Legge n°241/1990, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.to Lgs. n°33 in data 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che al Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

## **Articolo 56. - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti**

1. Fatta salva la specifica normativa statale e regionale in materia di procedimenti urbanistici ed edilizi, il Regolamento Edilizio si conforma, in tema di procedimento amministrativo, ai principi di cui alla Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e al vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

2. L'Amministrazione potrà, per singoli progetti di iniziativa pubblica o privata, promuovere percorsi partecipativi per coinvolgere gli abitanti nelle scelte di programmazione e progettazione delle trasformazioni urbane.

3. Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione.

4. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centralità e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc.

5. Il Comune costituisce o attribuisce ad una propria unità organizzativa le competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi.

## **Articolo 57. - Concorsi di urbanistica ed architettura, ove possibili**

1. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel vigente Codice dei Contratti ( D.lgs 50/2016 e s.m.i.) dei principi di trasparenza e partecipazione del medesimo decreto. Per finalità proprie degli aspetti ambientali-paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della L.R. n°14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

## **Titolo II – Disciplina dell'esecuzione dei lavori**

### **Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

#### **Articolo 58.1 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.**

1. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di Legge inerenti.
2. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di Legge.
3. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.
4. Le comunicazioni di inizio lavori (non oltre la data dell'inizio stesso), di differimento dei lavori, di sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi, ai sensi del D.P.R. n°380/2001, dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie e dovranno indicare:
  - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
  - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, dell'esecuzione, della sorveglianza e della sicurezza dei lavori.
5. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del Permesso di Costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
6. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
7. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, il Responsabile del Servizio Edilizia inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
8. Contestualmente alla Comunicazione dell'inizio dei lavori dovrà essere depositata la documentazione (denuncia, elaborati grafici e relazione di calcolo) di cui all'Art. n°125 – Commi 1 e 2 del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s. m. ed i. per il contenimento del consumo energetico dei fabbricati ai sensi della Legge n°10 in data 09/01/1999 nonché del D.to Lgs. n°311 in data 29/12/2006 che ha integrato il D.to Lgs. n°192 in data 19/08/2005, della Deliberazione del Consiglio Regionale n°98-1247 in data 11/01/2007 e della L. R. n°13 in data 28/05/2007, oltrechè alle strutture che si prevedono di realizzare, ai sensi del D.M. in data 17/01/2018, nonché eventuali ulteriori atti descritti nelle prescrizioni del Permesso di Costruire.
9. Il trasferimento del Permesso di Costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto al Responsabile del Servizio Edilizia contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
10. L'istanza di voltura è corredata dagli atti, anche notarili, che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al Permesso di Costruire.
11. La voltura del Permesso di Costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
12. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 9 del presente articolo, il Responsabile del Servizio Edilizia, inibisce o sospende i lavori, fino alla conseguente regolarizzazione amministrativa.

#### **Articolo 58.2 - Richiesta di permesso di costruire e progetto municipale – Dichiarazione inizio attività**

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede al Responsabile del Servizio Edilizia il permesso di costruire per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.

2. La richiesta di permesso di costruire, redatta secondo il modello base allegato al presente Regolamento, è composta dei seguenti atti:

a) domanda indirizzata al Responsabile del Servizio Edilizia competente contenente:

- 1) generalità del richiedente;
- 2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
- 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
- 4) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
- 5) progetto edilizio contenente gli elaborati ed allegati progettuali nonché le autodichiarazioni, di norma in duplice copia, commisurati alla tipologia di intervento richiesto.

3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.

4. Il progetto edilizio municipale tipo è costituito, di norma, dai seguenti atti redatti in duplice originale:

- a) estratto della mappa catastale in scala di norma 1:1.000;
  - b) estratti degli elaborati del P.R.G.C. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento con cartografia in scala di norma 1:2.000;
  - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici edilizi ed architettonici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
  - d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
  - e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo-edilizio adiacente, esteso all'arco di 360°;
  - f) eventuale simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente specie nel caso di interventi aventi forte impatto di trasformazione del suolo e dei luoghi per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
  - g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.), punto di capisaldo a quota 0,0 di riferimento del terreno sul piano di campagna ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
  - h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
    - 1) le piante devono essere redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
    - 2) le sezioni, di norma almeno due, devono indicare le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
    - 3) i prospetti devono riportare il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
    - 4) i particolari devono illustrare gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori, le alberature e le culture delle superfici prative;
    - 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati devono comprendere anche tavole comprendenti l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
  - i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative edilizie-urbanistiche, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.
5. Il progetto deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da Leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità, alla normativa di prevenzione incendi, al risparmio e contenimento energetico, alla normativa geologica e geotecnica, alle norme tecniche delle costruzioni, alla normativa antisismica, ecc...
6. Tutti gli elaborati del progetto devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti (regolarmente iscritti al proprio competente Ordine Professionale).
7. La richiesta di variante al permesso di costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

8. Nei casi contemplati dalla legislazione vigente ed in particolare ai sensi dei disposti dell'Art. n°22 del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s. m. ed i. è ammessa la presentazione della Dichiarazione di Inizio attività secondo il modello allegato al presente Regolamento.

### **Articolo 59.1 - Comunicazione di fine lavori**

1. La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. n°380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

2. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore Permesso di Costruire o Dichiarazione d'Inizio Attività per le opere mancanti e residuali di completamento, il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare al Responsabile del Servizio Edilizia con atto scritto, firmato anche dal Direttore dei Lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita verificando l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri e contributi concessori.

### **Articolo 59.2 - Richiesta certificato di agibilità**

1. Contestualmente o successivamente alla comunicazione di fine lavori, il proprietario richiede al Responsabile del Servizio Edilizia, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

2. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono normate dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s. m. ed i. nonché del D.P.R. n°425 in data 22/04/1994 e redatta secondo i modelli allegati al presente Regolamento. 1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della L.R. n°19 in data 08/07/1999, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

3. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, comma 1, del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s.m.ed i.).

### **Articolo 60. - Occupazione di suolo pubblico**

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.

2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere al Comune la relativa concessione ai sensi dell'art. n°35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

3. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

### **Articolo 61. - Comunicazione di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, materiali inquinanti ecc...**

1. Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.304 del D.to Lgs. n°152 in data 03/04/2006 e s.m.i.

2. Per tutte le procedure relative alle bonifiche ambientali occorre fare riferimento al D.to Lgs. n°152/2006 al titolo V, alla L.R. n°30/2008 ed alle D.G.R. n°25-6899/2013 e D.G.R. n°58-4532/2016.

## Capo II - Norme Tecniche sull'esecuzione dei lavori

### Articolo 62. – Principi generali sull'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti o presentati e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.

2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore ed in particolare alle disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure e direttive (D.to Lgs. n°81 in data 09/04/1981 e s. m. ed i.).

3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.

5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

6. Il D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s. m. ed i., all'articolo 15, disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:

- Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;

- Fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

7. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di Legge.

8. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarsi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).

9. L'autorità Comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

10. Il permesso di costruire è rilasciato dal Responsabile del Servizio Edilizia in forma scritta ed è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

11. Il permesso di costruire rilasciato è pubblicato, per estratto, all'albo pretorio del Comune per 15 giorni naturali e consecutivi ed è annotato nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.

12. Il permesso di costruire deve contenere:

a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di permesso di costruire);

b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato al permesso di costruire, della quale costituisce parte integrante;

c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;

d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;

e) il riferimento al titolo di proprietà in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;

f) il riferimento agli eventuali pareri, nulla-osta ed autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;

g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;

h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;

i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle eventuali relative garanzie finanziarie;

j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;

k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere anche in conformità ai disposti del Codice dei Contratti di cui al D.to Lgs. n°163 in data 12/04/2006 e s. m. ed i.;

- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione e/o in osservanza degli standard urbanistici;
- m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- p) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;
- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

13. Il ritiro del permesso di costruire di tipo oneroso è soggetto all'avvenuto pagamento degli oneri dovuti per le urbanizzazioni primarie e secondarie e, se ricorre il caso, anche per gli importi dovuti al costo di costruzione.

14. Il diniego del permesso di costruire è assunto dal Responsabile del Servizio Edilizia, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.

15. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.

16. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di Legge.

### **Articolo 63. – Puntii fissi di linea e di livello**

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario Comunale - provvede:

a) ad assegnare sul terreno i capisaldi e/o punti fissi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare identificabili anche negli elaborati di progetto;

b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

### **Articolo 64. - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie**

1. Il cantiere deve essere condotto nel rispetto di tutte le normative di sicurezza ed in particolare del D.to Lgs. n°81 in data 09/04/2008 e s.m. ed i..

2. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", D.to Lgs. n°285 in data 30/04/1992 e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. n°495 in data 16/12/1992.

3. I mezzi e le modalità di lavoro utilizzati durante tutta la durata del cantiere non devono arrecare alcun danno permanente, provvisorio o imbrattare parti di suolo altrui o pubbliche; pertanto, è assolutamente proibito il lavaggio di detti mezzi su aree pubbliche. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare inquinamento o contaminazione. Inoltre, i mezzi adoperati dovranno essere tali da evitare che il materiale si sparga durante il trasporto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento.

4. Durante le lavorazioni di cantiere dovranno essere utilizzati idonei strumenti per lo scarico dei materiali e adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare il sollevamento di polveri; in ogni caso i fronti dei ponteggi verso strada o altre proprietà pubbliche o private vanno chiusi con stuoie o graticci od altro mezzo, provvisti di opportune difese di trattenuta.

5. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.

6. Le emissioni sonore dei cantieri edili dovranno essere contenute nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico richiamate nella parte prima del presente regolamento.

7. Le deroghe alle fasce orarie innanzi riportate o ai limiti di emissione, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.

8. Le attività di gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati,

9. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

10. Il titolare del Permesso di Costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia al Comune, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.

11. Il cantiere prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere recintato per tutta la sua durata temporale; in ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito, garantendo un adeguato passaggio pedonale a margine, protetto dalla caduta di materiale e utilizzabile anche dai portatori di disabilità motoria e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

12. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte fino a 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cmq., disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.

13. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

14. Quando la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici o accessi a proprietà private deve essere consentito pronto e libero accesso, protetto dalla caduta accidentale di materiali, a tali servizi e alle dette proprietà.

15. La recinzione provvisoria deve essere mantenuta in efficienza e in condizioni decorose per tutta la durata del cantiere.

16. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, in accordo con il Comune.

17. L'area esterna alla recinzione deve essere mantenuta libera da materiali e rifiuti per tutta la durata dei lavori, eccezion fatta per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico se questi non sono possibili in aree predisposte all'interno del cantiere stesso.

18. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

19. In caso di violazione delle norme di cui ai commi precedenti del presente articolo il Responsabile del Servizio Edilizia può ordinare la sospensione dei lavori.

## **Articolo 65. - Cartelli di cantiere**

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

- a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
  - b) degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
  - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
  - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;
  - e) dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (vedasi Decreto Legislativo n°81 in data 09 aprile 2008);
- tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2. Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell'APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015.2.

3. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche), la comunicazione dell'inizio dei lavori nonché tutta la documentazione prevista dal D.to Lgs. n°81 in data 09/04/1981 e s. m. ed i..
4. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
5. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
6. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. n° 1729/UL in data 01/06/1990.
7. Il Responsabile del Servizio Edilizia, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

## **Articolo 66. - Criteri da osservare per scavi e demolizioni**

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al Responsabile del Servizio Edilizia di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di Legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Il Responsabile del Servizio Edilizia, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

## **Articolo 67. - Misure di cantiere e tolleranze**

1. Ai fini del presente regolamento edilizio, valgono le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2-ter del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s.m. e i. e della L.R. 19 in data 08/07/1999, articolo 6: si esclude la presenza di parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali e si esclude variazione essenziale quando si verifica uno scostamento inferiore al 5% relativamente ai parametri di superficie coperta, superficie utile lorda e volumetria.

## **Articolo 68. - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera**

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.

4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, il Responsabile del Servizio Edilizia ordina al costruttore e/o al titolare del Permesso di Costruire, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.

5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.

7. Ove del caso, il Responsabile del Servizio Edilizia, adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

8. Il riferimento normativo specifico per quanto concerne le prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri ed i luoghi di lavoro è rappresentato dal Decreto Legislativo n°81 in data 09/04/2008 e s. m. ed i..

## **Articolo 69. - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

4. Il Responsabile del Servizio Edilizia, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

## **Articolo 70. - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori**

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. n°639 in data 14/04/1910.

## **Articolo 71. - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali**

1. È facoltà del Responsabile del Servizio Edilizia, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del vigente Piano Regolatore Generale Comunale di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.

2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre che:

a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;

b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.

3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente e deve essere presentata adeguata relazione tecnica-illustrativa a dimostrazione della plano-volumetria preesistente ed accompagnata da esplicita documentazione fotografica.

4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

## **Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali**

### **Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio**

#### **Articolo 72. - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici**

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione edilizia, restauro e manutenzione straordinaria di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute secondo il criterio dell'esecuzione a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle Leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

- a) resistenza meccanica e stabilità;
- b) sicurezza in caso di incendio;
- c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
- d) sicurezza nell'impiego;
- e) protezione contro il rumore;
- f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
- g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

3. Qualora, per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongano di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare al Responsabile del Servizio Edilizia gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

5. È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute.

6. È altresì vietato utilizzare materiali edilizi che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

7. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, si esclude pertanto, per gli edifici residenziali, l'impiego di strutture prefabbricate in cemento armato; è ammesso l'impiego di strutture prefabbricate in legno su basamento in murature rivestite in pietrame a vista con esclusione delle aree definite, dal vigente P.R.G.C., come Comparti B, BC, BT (considerando che per i comparti "A" di Centro Storico le aree libere sono inedificabili).

8. Per le aree di nuovo impianto residenziale, definite, dal vigente P.R.G.C., come Comparti di tipo C, è ammessa la costruzione di prefabbricati ad eccezione dei Comparti C3 (Fr.ne Carata), C8 (Fr.ne Quare), C13 (Fr.ne Piana) e C14 (Fr.ne Piana Ponte) ove il P.R.G.C. prescrive che lo strumento urbanistico esecutivo dovrà tener conto delle preesistenze storico ambientali prevedendo opportuni distacchi di rispetto dai nuclei di antica formazione al fine di salvaguardare la visione prospettica d'insieme del nucleo preesistente.

9. Nell'area a destinazione artigianale può essere ammesso l'utilizzo di strutture prefabbricate in cemento armato; il Responsabile del Servizio Edilizia, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso di materiali di rifinitura e di rivestimento dell'edificio e colorazioni per un armonico inserimento del fabbricato nell'ambiente naturale e nel paesaggio.

10. Le autorimesse private possono essere realizzate in elementi prefabbricati purchè i paramenti di finizione esterna siano coerenti con la tipologia edilizia locale e la copertura, qualora il manufatto sia realizzato fuoriterra, sia realizzata, di norma, a 2 falde (vedere art. n°37 delle N.T.A.).

### **Articolo 73. Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo**

1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti geotecnici atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano di campagna dell'area esterna alla soglia di accesso.
5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
7. Tutti gli interventi da realizzarsi nel territorio Comunale devono tendere ad un armonioso inserimento nell'ambiente circostante ed in particolare al rispetto ed al ripristino delle caratteristiche originarie degli edifici su cui si interviene; a tal fine occorre impiegare tipologie, materiali e tecniche costruttive tipiche della tradizione locale (quali muratura in pietra a vista, coperura in beola valesiana, travatura lignea, serramenti esterni lignei, balconi e balconate lignee).
8. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nelle murature a vista, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti la matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonchè inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari tradizionali locali.
9. Su tutto il territorio comunale gli intonaci esterni dovranno eseguiti secondo la tecnica originaria, (con esclusione di intonaci granulati, graffiati, ecc.), in colori idonei, corrispondenti ad eventuali resti di colorazione originale e, comunque dopo apposita campionatura in loco, verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
10. Gli elementi tecnologici (fili elettrici, condutture, contatori, scatole di derivazione, ecc.) non sono, di regola, ammessi in facciata (fatti salvi i casi particolari, da documentare, per i quali devono essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale la posizione e le caratteristiche specifiche); in particolare, per i vani contatori e le scatole di derivazione è obbligatorio l'incasso totale con sportelli a raso parete, rivestiti con lo stesso materiale della facciata in cui sono collocati oppure in legno; di norma le linee energetiche e tecnologiche devono essere di tipo interrato; l'inserimento di impianti solari termici o fotovoltaici nelle coperture dei tetti degli edifici inseriti nei Comparti edilizi definiti dal P.R.G.C. come "A" di Centro STORICO, "BT" di Centro ABITATO a TUTELA AMBIENTALE oppure oggetto di vincolo ai sensi dell'Art. n°136 – Comma 1 – Lettera b del D.to Lgs. n°42 in data 22/01/2004 e s. m. ed i. sono ammessi a condizione che i pannelli siano disposti nella falda esposta a SUD e/o SUD-EST, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda di copertura, e siano integrati e complanari nel manto di copertura in modo da non modificare la sagoma degli edifici.
11. Il Responsabile del Servizio Edilizia, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere particolari risultati di inserimento architettonico-ambientale-paesaggistico.
12. Il Responsabile del Servizio Edilizia, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche architettoniche-ambientali-paesaggistiche.
13. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare e pertinenziale, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato e determinato nel corrispondente Permesso di Costruire.

## **Articolo 74. - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale**

1. S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.

2. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.

3. I parametri prestazionali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:

- adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
- adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie; evitare forme dei solai irregolari;
- utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
- dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
- utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
- utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
- adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento;
- adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sottoquadro per ogni zona.

## **Articolo 75. Incentivi e deroghe ai parametri urbanistico-edilizi e riduzione degli oneri di urbanizzazione finalizzati all'innalzamento della sostenibilità ambientale-paesaggistica ed energetica degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti**

1. Ai fini della sostenibilità energetica è possibile ottenere deroghe ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s. m. ed i., all'articolo 5, commi 9-14 della Legge n°106 in data 12/07/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n°70 in data 13/05/2011) e alla L.R. n°20 in data 04/07/2009.

2. In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al D.to Lgs. n°102 in data 04/07/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del D.to Lgs. n°28 in data 03/03/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio ambientale-paesaggistico, storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

3. Ai fini della salvaguardia, protezione e valorizzazione ambientale-paesaggistica delle coperture dei fabbricati in Beola valsesiana e materiale lapideo, secondo i disposti attuativi dell'atto di Deliberazione di Consiglio Comunale n°39 in data 01/03/1985 è vigente la RIDUZIONE degli ONERI di URBANIZZAZIONI PRIMARIA e SECONDARIA:

- Al 90% per la realizzazione di EDIFICI con copertura in BEOLA VALSESIANA;
- Al 45% per la realizzazione di EDIFICI con copertura in BEOLA CHIIODATA di materiale LAPIDEO.

## **Articolo 76. - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**

1. Ai fini della prevenzione e salvaguardia del rischio gas radon ci si affiderà alle linee guida regionali emanate ai sensi all'articolo 11 della L.R. n°5 in data 18/02/2010 e s.m.i..

## **Articolo 77. - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale**

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m.] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali (D.M. 5 luglio 1975 e nell'articolo 43 della Legge 5 agosto 1978, n°457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma.e)) e, per quanto in esse specificamente disposto, dal Regolamento Edilizio Comunale.
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
  - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
    - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
    - 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
    - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
  - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
    - 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
    - 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie.
5. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
6. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle Leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
7. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
  - b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 1,80 m;
  - c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,00 m..
  - d. devono essere rispettati i requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle Leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
8. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle Leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
9. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m..
10. Nel caso del recupero dei sottotetti a fini abitativi, in attuazione dei disposti dell'ex L.R. n°21 in data 06/08/1998, ora articolo 6 della L.R. n°16 in data 04/10/2018, l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, è fissata in non meno di 2,20 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 2,00 mt per gli spazi accessori e di servizio; in caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,40 metri per i locali abitabili e a 1,20 metri per gli spazi accessori e di servizio; gli spazi con altezze inferiori alle minime devono essere murati o chiusi con un armadio, oppure possono essere mantenuti aperti solo in corrispondenza di fonti di luce naturale, come finestre per tetti con abbaino o finestre che si trasformano in balcone o lucernari.

## **Articolo 78. - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti - Linee vita**

1. Per i dispositivi inerenti la sicurezza di cantiere, sia in fase di costruzione che per successivi interventi manutentivi, con aggancio orizzontali flessibili sui tetti occorre far riferimento all'articolo 15 della L.R. n°20 in data 04/07/2009 ed al Regolamento Regionale n°6/R in data 23/05/2016.

2. L'applicazione dei sistemi di linee vita è da attuarsi in caso di opere di ristrutturazione edilizia con rifacimento integrale del manto di copertura ed in caso di nuova costruzione.

## **Articolo 79. - Prescrizioni per le sale da gioco con installazione di apparecchi del gioco d'azzardo e la raccolta della scommessa**

1. Per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa occorre fare riferimento alla L.R. n°9 in data 02/05/2016 e s.m.i. (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).

## Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

### Articolo 80. - Strade private

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
  - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
  - b) alla manutenzione e pulizia;
  - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta dal Codice della Strada;
  - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
  - e) alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche e di ruscellamento, fino alla loro immissione nei collettori comunali od in corsi d'acqua di superficie;
  - f) alla realizzazione di apposite scanalature e/o grigliature trasversali per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale in particolare prima dell'immissione con strade Comunali e/o Provinciali;
  - g) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

### Articolo 81. - Portici

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio sono individuati negli strumenti urbanistici e devono avere, di norma, dimensioni non inferiori a 3 m. di larghezza e 3 m. di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 3,5 m..
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

### Articolo 82. - Piste ciclabili

1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili sia di tipo tradizionale che per i mezzi tipo mountain-bike specie dirette al collegamenti intercomunale ed intervallivo.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. n°7 della L.R. n°33 in data 17/04/1990 devono essere previsti idonei parcheggi per le biciclette ed eventualmente strutture attrezzate per la manutenzione dei cicli.

## **Articolo 83. - Aree per parcheggio**

1. Le aree di parcheggio pubblico realizzate nell'ambito degli interventi di urbanizzazione primaria sono necessarie per soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano. La localizzazione della aree di parcheggio è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa in conformità alla L. n°122 in data 24/03/1989 ed all'articolo 21 della L.R. n° 56 in data 05/12/1977 e s.m. ed i..
2. Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. 191-43016/2012, artt. 15, 25 e 26. Il progetto dei parcheggi pubblici deve rispettare le prescrizioni e indicazioni del Codice della Strada e del regolamento di attuazione.

## **Articolo 84. - Piazze ed aree pedonalizzate**

1. Le strade, le piazze e il suolo pubblico in genere, devono avere una superficie idonea a facilitare l'accesso ed il transito pedonale e devono essere realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile.
3. Il Comune promuove indirizzi per garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, anche con riferimento alla L. n°48 in data 18/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

## **Articolo 85. - Passaggi pedonali e marciapiedi**

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile e di norma, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. Valida alternativa alla creazione del classico marciapiede consiste nella creazione del marciapiede virtuale mediante segnaletica orizzontale applicata al piano di calpestio.
4. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
5. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,20 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
6. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
7. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche di protezione idonee allo scopo.
8. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
9. Nei Centri Storici i marciapiedi devono essere realizzati, di norma, in pietra a vista od in ciottoli lapidei.

## **Articolo 86. - Passi carrabili ed uscite per autorimesse**

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 10,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 0,50 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m..
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 5,00 m..

6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del D.P.R. n° 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del D.P.R. n°610 in data 16/09/1996.

## **Articolo 87. - Chioschi/dehor/gazebo/mezzi pubblicitari su suolo pubblico**

1. L'installazione di chioschi, dehor, gazebo, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza Comunale valgono le disposizioni del presente articolo.

3. L'installazione di chioschi, gazebo, dehor e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

4. Il rilascio dei provvedimenti Comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi, dehor o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 125, commi 4, 5, 6, 7.

8. Il Responsabile del Servizio Edilizia, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della Legge vigente.

9. Nelle aree definite a verde privato, nonché nelle superfici pertinenziali degli edifici è ammessa l'installazione di elementi di arredo quali gazebo, pergolati, cappелlette private, barbecue, fontane, recinzioni, muretti in pietra a vista, pavimentazioni in pietra e limitate modellazioni del terreno con opere di scavo e riporto del materiale.

10. I riferimenti normativi sono il D.to Lgs.n°285/1992 ed il D.P.R. n°495/1992 e s.m.i..

## **Articolo 88. - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico, servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi-gazebo-dehors posizionati su suolo pubblico e/o privato**

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo; deve essere garantito ed assicurato il pubblico decoro e l'ordine.

2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.

3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.

4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

5. La concessione ed il permesso di costruire e/o altro titolo autorizzativo contengono le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.

6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. n°639 n data 14/04/1910.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di Legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Titolo, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
9. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
- targhe della toponomastica urbana e numeri civici, sia di tipologia applicata con placca che pitturata o decorata direttamente sull'intonaco esterno del fabbricato;
  - piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
  - orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
  - lapi di commemorative;
  - ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

## Articolo 89.1 - Recinzioni

- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. n°33.
- I muretti di recinzione ed i gradoni realizzati in pietra a vista esistenti sul territorio Comunale e delimitanti i viottoli pedonali di accesso ai nuclei di antica formazione i devono essere conservati e/o ricostruiti con le stesse caratteristiche originarie.
- Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; il Responsabile del Servizio Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
- Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
  - con muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 m sovrastato da reti, cancellate per un'altezza massima complessiva di 1,80 m;
  - con siepi ed arbusti mantenute ad una altezza massima di 2,00 m; in questo caso la sicurezza potrà essere garantita da rete metallica plastificata in colore verde disposta sul lato interno
  - con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 1,50 m; di tipo ligneo o metallico plastificato di colore verde.
- Recinzioni e zoccolature di altezza diversa potranno altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità tipologica compositiva.
- I materiali consentiti per la realizzazione, dei muretti e dei cordoli sono la muratura in pietrame a vista, di norma, a giunti nascosti, oppure l'intonaco; non sono ammesse le finizioni in calcestruzzo a vista all'interno della perimetrazione del Centro Storico.
- I materiali consentiti per la realizzazione delle porzioni "a giorno" delle recinzioni dovranno essere realizzate in legname oppure in ferro, ferro zincato ed in ghisa purché di linea semplice e non in contrasto con l'ambiente, non è ammesso l'impiego dell'acciaio inox.
- Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b) e c) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

## **Articolo 89.2 - Cancelli**

1. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,00 m ed aprirsi, di norma, all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite; dovranno essere realizzate in legname oppure in ferro, ferro zincato ed in ghisa purché di linea semplice e non in contrasto con l'ambiente, non è ammesso l'impiego dell'acciaio inox.
2. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
3. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
4. Le recinzioni, qualora confinanti con via o strada pubblica sia all'interno che all'esterno del Centro Abitato e del Centro Storico, devono essere arretrate di almeno 0,5 m. dal confine di proprietà.

## **Articolo 90. - Numerazione civica e toponomastica**

1. Il Comune assegna i numeri civici, ed eventuali subalterni degli stessi, che devono essere apposti mediante targhe della toponomastica urbana e numeri sia di tipologia applicata con placca che pitturata o decorata direttamente sull'intonaco esterno del fabbricato, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. È ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.
6. Il Comune periodicamente provvede all'attribuzione ed all'aggiornamento della toponomastica stradale Comunale sia veicolabile che pedonale.

## Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

### Articolo 91. - Aree verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica verticale, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, in particolare in corrispondenza di curve, incroci e ponti, al fine di garantire, in ogni possibile condizione meteorologica, la sicurezza e l'incolumità pubblica sia del traffico veicolare che anche dei pedoni.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. Il Comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
7. Il verde pubblico urbano è curato dal Comune/Enti/Aziende preposte per assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica in condizioni di decoro e sicurezza.
8. Il Comune può mettere a disposizione aree di proprietà pubblica non necessarie ad altri fini per consentirne l'utilizzo, a soggetti che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività agricole e silvo-pastorali per autoconsumo. In tale caso con deliberazione della Giunta Comunale sono stabiliti i requisiti per l'accesso e le modalità operative di fruizione.
9. Il verde privato urbano, sia adibito a giardino, parco che orto urbano, è curato dai rispettivi proprietari per assicurarne la conservazione in condizioni di decoro, pulizia, sicurezza e corretto inserimento ambientale-paesaggistico, evitando l'inserimento di elementi deturpanti ed in contrasto con le aree limitrofe e circostanti.
10. Il Comune individua, nel territorio Comunale, gli alberi che possono essere qualificati come "alberi monumentali" oggetto di salvaguardia, cura ed attenzione anche con valenza naturalistica-paesaggistica-storica in conformità ai disposti della L. n°10 in data 14/01/2013 e della L.R. n°50 in data 03/04/1995.

### Articolo 92. - Parchi urbani

1. Il Comune di Campertogno (VC) non, è allo stato, interessato alle tematiche legate alla realizzazione di "parchi urbani" in quanto il verde, le piante, i boschi sono sufficientemente distribuiti sull'intero territorio Comunale.

### Articolo 93. - Orti urbani

1. Il Comune di Campertogno (VC) non, è allo stato, interessato alle tematiche legate alla realizzazione di "orti urbani" in quanto l'attività di giardinaggio ed orticoltura è ancora sufficientemente distribuita sull'intero territorio Comunale da parte dei singoli proprietari terreni privati e pertanto non è necessario porre a disposizione terreni di proprietà privata per l'espletamento di tale attività.

### Articolo 94. - Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Il Comune, sulla scorta delle previsioni dello strumento urbanistico generale nonché delle disponibilità finanziarie, promuove la conoscenza e la fruibilità del patrimonio naturalistico ed ambientale-paesaggistico-architettonico rurale attraverso la individuazione e realizzazione di appositi percorsi pedonali e ciclabili anche in aree agricole ed a vincolo idrogeologico.

## **Articolo 95. - Sentieri e rifugi alpini**

1. Il Comune promuove la creazione di un sistema di sentieri diffuso in particolare nel territorio agricolo-rurale e nelle aree a vincolo idrogeologico, connessi con i tracciati eventualmente presenti nei comuni contermini sede di eventuali bivacchi e rifugi alpini con particolare riferimento alle normative di settore quali la L.R. n°8 in data 18/02/2010 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), la L.R. n°12 in data 18/02/2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) ed il D.P.G.R. n°9/R in data 16/11/2012 (Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della L.R. n°12 in data 18/02/2010 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte").

## **Articolo 96. - Tutela del suolo e del sottosuolo**

1. La tutela del suolo e del sottosuolo è perseguita dalle modalità di esecuzione degli interventi edilizi quali individuate, per tutto il territorio comunale, dalle norme geologiche di attuazione dello strumento/piano urbanistico comunale.

2. Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modificano il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli.

3. L'eventuale ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della L.R. n°22/1996, saranno disciplinati secondo quanto specificato con le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale n°10/R in data 29/07/2003 - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n°539 in data 03/12/2015.

4. L'installazione delle sonde geotermiche è normata secondo quanto specificato con le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n°66 in data 03/03/2016.

## **Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche**

### **Articolo 97. - Approvvigionamento idrico**

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- D.to Lgs. n°152/2006, in particolare articolo 94;
- L.R. n°22 in data 30/04/1996 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
- Regolamento regionale n°10/R in data 29/07/2003 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
- Regolamento regionale n°15/R in data 11/12/2006 (Disciplina delle aree di - salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
- Piano di tutela delle acque approvato con D.C.R. n°117-10731/2007.

### **Articolo 98. - Depurazione e smaltimento delle acque**

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento in data 04/02/1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- D.to Lgs. n°152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- L.R. n°13 in data 26/03/1990 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
- L.R. n°48 in data 17/11/1993 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- L.R. n°6 in data 07/04/2003 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
- Regolamento regionale n°1/R in data 20/02/2006 (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
- Piano di tutela delle acque approvato con D.C.R. n°117-10731/2007.

### **Articolo 99. - Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili**

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- D.to Lgs. n°156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
- L.R. n°24 in data 24/10/2002 (Norme per la gestione dei rifiuti);
- L.R. n°1 in data 10/01/2018 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle LL.RR.n°44 in data 26/2000 e n°7 in data 24/05/2012);
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con D.C.R. n°140-14161 in data 19/04/2016, in particolare capitolo 8.3.2.

### **Articolo 100. - Distribuzione dell'energia elettrica**

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- L.R. n°43 in data 07/04/2000 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria);
- L.R. n°19 in data 03/08/2004 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- D.C.R. n°351-3642 in data 03/02/2004 (Piano Energetico Ambientale Regionale); il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
- D.G.R. n°19-4076 in data 02/07/2012 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);

- D.G.R. n°29-3386 in data 30/05/2016 (Attuazione della L.R. n°43/2000 - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

## **Articolo 101. - Distribuzione del gas**

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- L.R. n°43 in data 07/04/2000 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria);
- D.C.R. n°98-1247 in data 11/11/2007 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

## **Articolo 102. - Ricarica dei veicoli elettrici**

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s. m. ed i., in particolare articolo 4 – comma 1ter;
- Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 26/06/2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato D.M., la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

## **Articolo 103. - Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento**

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- D.G.R. n°46-11968 in data 04/08/2009 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della L.R. n°13/2007 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- D.G.R. n°45-11967 in data 04/08/2009 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- D.G.R. n°3-1183 in data 14/12/2010 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. in data 10/09/2010);
- D.D. n°66 in data 03/03/2016 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

## **Articolo 104. - Telecomunicazioni**

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- L.R. n°19 in data 03/08/2004 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- D.D. n°218 in data 09/07/2014 (D.to Lgs. n°259 in data 01/08/2003 e s. m. ed i. - Codice delle comunicazioni elettroniche - Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
- D.G.R. n°24-11783 in data 20/07/2009 (L.R. n°19 in data 03/08/2004 - Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre);

- D.G.R. n°86-10405 in data 22/12/2008 (L.R. n°19 in data 03/08/2004 - Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica));
- D.G.R. n°43-9089 in data 01/07/2008 (Modificazione della D.G.R. n°25-7888 in data 21/12/2007 - Integrazione alla D.G.R. n°19-13802 in data 02/11/2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
- D.G.R. n°25-7888 in data 21/12/2007 (Integrazione alla D.G.R. n°19-13802 in data 02/11/2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
- D.G.R. n°63-6525 in data 23/07/2007 (L.R. n°19 in data 03/08/2004 - Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
- D.G.R. n°39-14473 in data 29/12/2004 (L.R. n°19 in data 03/08/2004 - Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).

## **Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico**

### **Articolo 105. - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi**

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene ed alla salubrità.
2. È prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, pitture, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione dell'ufficio Tecnico Comunale presso il quale deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere (fatto salvo le sterpaglie degli orti, le ramaglie e le foglie nei periodi consentiti e non pericolosi per la propagazione degli incendi).
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, il Responsabile del Servizio Edilizia ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, il Responsabile del Servizio Edilizia può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. n°639 in data 04/04/1910.
8. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
  - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici sia di tipologia applicata con placca che pitturata o decorata direttamente sull'intonaco esterno del fabbricato;
  - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
  - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
  - g) lapidi commemorative;
  - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini e scopo di pubblica utilità.
9. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
10. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
11. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 12, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
13. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

## **Articolo 106. - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio ed illuminazione pubblica ed esterna degli edifici**

1. Il vigente P.R.G.C., in particolare all'interno della delimitazione dei comparti di centro storico, persegue il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni e le superfetazioni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti.

2. Inoltre il P.R.G.C. individua ed inserisce gli edifici in 4 classi, in rapporto al valore architettonico-ambientale-paesaggistico-storico, così sintetizzate:

- A - Edifici di interesse architettonico e storico-ambientale rilevante;
- B - Edifici caratterizzanti il tessuto urbano;
- C - Edifici senza particolare pregio ambientale od architettonico;
- D - Edifici in contrasto.

Tali classi risultano normate dalle tabelle di zona ed individuano gli interventi edilizi ammessi.

3. Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati utilizzando, di norma, apparecchi luminosi con la tecnologia a led.

4. Gli impianti di illuminazione esterna dei fabbricati devono essere realizzati in conformità ai disposti della L.R. n°31 in data 24/03/2000 (vigente dalla data del 24/03/2018) con divieto di attuare punti di illuminamento esterni dal basso verso l'alto aventi funzionamento continuo nella fascia oraria notturna.

## **Articolo 107. - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti, ringhiere e davanzali**

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo ed al fine di assicurare e garantire la pubblica incolumità dei cittadini.

2. I manufatti di cui sopra devono:

- a. avere altezza non inferiore a 1,05 m e non superiore a 1,20 m;
  - b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
- non devono:

- c. essere scalabili;
- d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.;

3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:

- Ferro, ferro battuto, acciaio corten, ghisa, legno (preferibilmente con palette verticali);

e sono esclusi i seguenti materiali:

- Vetro, acciaio inox, alluminio, plastica.

4. Negli edifici esistenti di pregio architettonico-ambientale-storico che già presentano ringhiere in ferro e/o ghisa, viene richiesta l'eventuale sostituzione con ringhiere aventi caratteristiche analoghe.

5. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.

6. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti Leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

- a) 1/10 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
- b) 0,5 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 4,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
- c) 0,20 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m.

7. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dal il Responsabile del Servizio Edilizia per motivi di inserimento ambientale-paesaggistico-storico e decoro urbano.

## **Articolo 108. - Allineamenti**

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata oppure più arretrata.

## **Articolo 109. - Piano del colore**

1. Il Comune di Campertogno (VC) non è al momento dotato di piano del colore; la pitturazione delle pareti intonacate è comunque soggetta all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, previa reale proposta di campionatura.

2. Il Piano del colore può essere approvato in conformità ai disposti di Legge e Regolamentari vigenti e deve definire e prescrivere:

- gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;
- le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;
- il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.

## **Articolo 110. - Coperture degli edifici, canali di gronda, pluviali, cornicioni e camini**

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche; le coperture dovranno essere a falde semplici, potranno essere a capanna semplice o a falde fra loro composte od a padiglione; non sono consentite coperture con tetto piano; non sono ammessi cornicioni piani e le sporgenze del tetto dovranno seguire le pendenze delle falde; non è consentito l'inserimento di abbaini che modifichino le falde del tetto.

2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni riportate nelle N.T.A. e nelle specifiche Tabelle di Zona; dovranno rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. Le pendenze delle coperture non possono essere inferiori a 18°.

3. I canali di gronda ed i pluviali, di sezione circolare, devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.

4. I canali di gronda, i pluviali e le faldalerie di copertura dovranno essere realizzati in rame, finto rame ed acciaio colore testa di moro è escluso l'impiego di acciaio zincato od acciaio inox oppure PVC rigido od altri materiali plastici.

5. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

6. I camini dovranno essere di forma regolare, quadrata o rettangolare in muratura intonacata o pietrame a vista con copertura in materiale lapideo a doppia falda.

7. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

8. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

9. La confluenza delle acque piovane con altre acque di rifiuto è consentita solo a livello del pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, solamente nel caso in cui la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.

10. I cornicioni e gli oggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

11. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

12. E' vietata la realizzazione di canne esterne alle facciate degli edifici in particolare per quelle prospicienti aree pubbliche.

## **Articolo 111. - Illuminazione pubblica**

1. Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione pubblica.
2. L'illuminazione pubblica è attuata su vie veicolari e pedonali, piazze a carattere pubblico, di norma di proprietà Comunale, all'interno della perimetrazione dei centri abitati e della delimitazione dei centri storici.

## **Articolo 112. - Griglie ed intercapedini**

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione, la protezione dall'umidità dei locali interrati e la raccolta di eventuali acque di scorrimento superficiale e/o interrato, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie metalliche (con esclusione dell'acciaio inox) di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche e/o di superficie, sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui interrati.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

## **Articolo 113. - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici**

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione edilizia o recupero o restauro conservativo, i cui atti di assenso edilizio siano stati rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, al fine di limitare il proliferare delle antenne fonte peraltro di inquinamento; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere posizione in fronti nascosti e non di pregio architettonico degli edifici oppure sul tetto in prossimità di camini già esistenti, di norma, escludendo il posizionamento sulla linea di colmo e devono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente architettonico-storico in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il Responsabile del Servizio Edilizia ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza con questo contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti Leggi di settore.
5. Il territorio di Campertogno (VC), non richiede, di norma, l'installazione di impianti di condizionamento degli ambienti interni e pertanto è vietata l'apposizione di compressori e scambiatori all'esterno degli edifici.

## **Articolo 114. - Serramenti esterni degli edifici**

1. Dovranno essere realizzati in legno a vista, di linea semplice con ante in legno anch'esse a vista.
2. Sono escluse persiane avvolgibili; la chiusura delle finestre e porte dovrà avvenire esclusivamente mediante ante in legno a vista di colore scuro disposte a bandiera o scorrevoli sulla facciata dell'edificio.
3. In casi particolari ed eccezionali (grosse luci, particolare tipologia edilizia di fabbricati) il Responsabile del Servizio Edilizia, sentito il parere della Commissione Edilizia, può accettare soluzioni progettuali che utilizzino materiali metallici di colore scuro e/o plastici (finto legno mascherato) fermo restando il corretto di inserimento ambientale-paesaggistico.

4. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
5. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 3,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli anche pesanti.
6. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicano il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
7. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, il Responsabile del Servizio Edilizia, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
8. Devono essere rispettati i rapporti aeroilluminanti dei singoli locali in conformità all'Articolo 5 – Commi 1 e 2 del D.M. in data 05/07/1975: si prescrive che tutte le camere degli alloggi residenziali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli, debbono fruire di illuminazione naturale diretta, nonché la superficie finestrata apribile per ciascun locale d'abitazione non può essere inferiore ad un 1/8 della superficie del pavimento.

## **Articolo 115. Insegne commerciali, cartelloni pubblicitari, vetrine, tende e targhe**

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), cartelloni, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza Comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica, anche di tipo motorizzato, non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti
3. Il rilascio dei provvedimenti Comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, architettonici-ambientali-paesaggistici e storici, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono perpetui, temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
7. Il Comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

## **Articolo 116. Cartelloni pubblicitari**

1. Per i cartelloni pubblicitari si richiamano i contenuti degli articoli n°87 e 115.

## **Articolo 117. Muri di cinta, di sostegno e riporti**

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito e dall'orografia del territorio; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno, di norma, avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m., è richiesto il rispetto delle vigenti norme di Legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve

essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4. I muri di sostegno di sottoscampa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati con rivestimento in pietra a vista a secco o con giunti sigillati con manta cementizia di tipo nascosto o con opere di ingegneria naturalistica, in particolare, scogliere quasi verticali realizzate con massi ciclopici di cava, con parete esterna a spacco di tipo liscio e sigillatura dei giunti mediante terra vegetale ed essenze arboree locali, le palificate lignee, di essenza forte, intasate di materiale vegetale, sono ammesse su terreni a limitata pendenza ed assenza di venute d'acqua dal sottosuolo.

5. Per i muri di sostegno isolati, il Responsabile del Servizio Edilizia, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6. Il Comune, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

7. I riporti di terra sono ammessi ove comportino il rimodellamento con il livellamento funzionale e razionale di tutta l'area di pertinenza del fabbricato e ove non costituiscano pregiudizio per l'eventuale utilizzazione edilizia dei terreni limitrofi o per fabbricati esistenti nelle adiacenze.

## **Articolo 118. Beni culturali, edifici storici ed aree di pregio ambientale-paesaggistico**

1. Il territorio comunale è soggetto ai seguenti vincoli di carattere ambientale-paesaggistico:

- D.to Lgs. n°42 in data 22/01/2004 e s.m. ed i. - art. 142 comma 1 lettera b) per i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- D.to Lgs. n°42 in data 22/01/2004 e s.m. ed i. - art. 142, comma 1 lettera c) per le fasce spondali (della profondità di 150 m.) da Fiumi, Torrenti, Rii e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11/12/1933, n.1775;
- D.to Lgs. n°42 in data 22/01/2004 e s.m. ed i. - art. 142 comma 1 lettera d) per le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina;
- D.to Lgs. n°42 in data 22/01/2004 e s.m. ed i. - art. 142 comma 1 lettera g) per area boscata come definita dal D.to Lgs. n°227 in data 18/05/2001;
- D.to Lgs. n°42 in data 22/01/2004 e s.m. ed i. - art. 157 per il Decreto Ministeriale in data 01/08/1985 cosiddetto "Galassino" di vincolo della sponda destra orografica territoriale del Fiume Sesia;
- L.R. n°47 in data 03/04/1995 - Area di protezione "Natura 2000" - Norme per la tutela dei Biotopi - per la Zona Protezione Speciale denominata VALLI OTRO, VOGNA, ARTOGNA, GRONDA E SORBA di vincolo di parte della sponda destra orografica territoriale del Fiume Sesia;
- Piano Paesaggistico Regionale approvato con atto di D.C.R. n°233-35836 in data 03/10/2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma in data 14/03/2017 con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

2. Il vigente P.R.G.C., come già il precedente strumento urbanistico, classifica tutti gli edifici ubicati sia nella delimitazione del Centro Storico che nella perimetrazione del Centro Abitato (aree definite come comparti A e B) in n°4 classi in funzione dei valori tipologici architettonici-storici-ambientali differenziandone gli elementi da salvaguardare e valorizzare nonché definendo gli interventi edilizi ammissibili; inoltre il Comune ed il Responsabile del Servizio Edilizia, devono considerare, nell'autorizzare gli interventi costruttivi, anche le risultanze del Censimento "Guarini" ai sensi della L.R. n°35 in data 14/03/1995 avente per oggetto "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito Comunale";

3. Osservato altresì che con atto di Deliberazione del Consiglio Comunale n°16 in data 18/10/2013, sono stati adottati gli atti redatti a cura rispettivamente del Dipartimento di ECONOMIA, INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE ed AMBIENTALE e del Dipartimento di AGRONOMIA, SELVICOLTURA e GESTIONE del TERRITORIO, della Facoltà di AGRARIA dell'Università di Torino e commissionati dal G.A.L. "TERRE del SESIA" i seguenti manuali:

- Manuale per la VALORIZZAZIONE del PAESAGGIO delle "TERRE del SESIA", del Dicembre 2011;
- Manuale per l'INDIVIDUAZIONE degli ELEMENTI di PREGIO del PATRIMONIO NATURALE ed AGROPASTORALE della VALSESIA del Febbraio 2012.

4. Sul territorio vincolato occorre osservare le disposizioni e le prescrizioni attribuite e definite dal "MANUALE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE E DEL PAESAGGIO" predisposto dal G.A.L. "TERRE del SESIA" nel Marzo 2018, al fine di preservare il territorio dai valori presenti a carattere rilevante secondo l'ambito ambientale-paesaggistico.

5. Dovranno essere salvaguardate le aree di pregio ambientale-paesaggistico ubicate all'Alpe ARTIGNACCIA e vicini sino all'Alpe CANDIFREI con divieto di realizzazione di recinzioni ad eccezione per limitate aree adibite a coltivazione dell'orto ed obbligo di copertura realizzata in materiale lapideo (beola valsesiana o beola chiodata).

6. Nelle aree a vincolo idrogeologico e zone montane, ubicate in sponda destra orografica del Fiume Sesia al fine di contribuire al mantenimento in efficienza del patrimonio rurale degli alpeggi esistenti, in conformità all'atto di Deliberazione del Consiglio Comunale n°12 in data 05/07/2013, è ammessa la realizzazione del manto di copertura in tegole tipo canadese o manto in lamiera di rame o lamiera coibentata grecata di colore scuro testa di moro.

## **Articolo 119. Cimitero Comunale monumentale e storico**

1. Nel Cimitero Comunale sono consentiti i seguenti interventi edilizi:

### **a) manutenzione ordinaria;**

1. Si considerano opere di manutenzione ordinaria il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinteggi, rivestimenti, opere in ferro; la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle coperture; il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici. In particolare, in ambito cimiteriale si considerano interventi edilizi la posa o la sostituzione di lapidi, la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di contenitori per il verde tipo vasi o fioriere.

2. Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei singoli settori, purché ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore.

Tra queste:

- a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci, e di rivestimenti;
- b) pulitura delle facciate;
- c) riparazione, e sostituzione parziale del manto di copertura;
- d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
- e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;
- f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
- g) posa o sostituzione di lapidi;
- h) posa o sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi per il verde.

Nel caso di manutenzione di edifici funebri quali cappelle o tombe di famiglia, qualora non sia possibile il recupero degli intonaci esistenti, è ammesso il loro rifacimento nel rispetto delle seguenti condizioni: a) utilizzo di malta per intonaco composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e/o grassello di calce) e sabbia; b) divieto di utilizzare malte cementizie anche laddove conglomerate con ghiaietto di varia granulometria, intonaci plastici e rivestimenti di qualsiasi genere.

Nei casi di rifacimento, integrazioni o manutenzione degli intonaci, l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso a tutti i prospetti della struttura cimiteriale esterna.

L'intervento di risanamento e di rifacimento degli intonaci deve avere cura di recuperare e di evidenziare le lapidi, gli affreschi, i bassorilievi, gli elementi commemorativi, e quant'altro particolare costituisca documento rilevante dell'evoluzione storica della struttura cimiteriale.

### **b) manutenzione straordinaria;**

Sono lavori di manutenzione straordinaria in ambito cimiteriale le opere così definite:

- a) gli interventi di rifacimento del tinteggio delle facciate,
- b) la sostituzione del rivestimento esterno,
- c) la riparazione o il consolidamento di parti strutturali,
- d) la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero del numero di loculi e tumuli.

### **c) ristrutturazione edilizia;**

Sono lavori di ristrutturazione edilizia le opere in ambito cimiteriale in cui si considerano come tali gli interventi ai manufatti che, pur non presentando particolari caratteristiche o tipologiche, sono compatibili con l'organizzazione dell'impianto cimiteriale.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.

Nell'ambito degli interventi di "ristrutturazione edilizia" sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, per l'installazione di impianti tecnologici", e l'aggiunta al terreno di enzimi per facilitare la scheletrizzazione delle salme.

Nei casi di ristrutturazione edilizia non comportante demolizione e ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma alle seguenti condizioni:

- a. mantenimento o diminuzione del volume;

- b. divieto di realizzazione di volumi aggiuntivi, ad eccezione di quelli tecnici;
- c. l'altezza dei fronti deve essere allineata ai manufatti circostanti;
- d. l'allineamento dei fronti dovrà rispettare il confine edilizio dei manufatti adiacenti e comunque quelli indicati in planimetria.

Nei casi di ristrutturazione edilizia comportante demolizione e successiva fedele ricostruzione del fabbricato la modifica della sagoma è ammessa esclusivamente per la realizzazione di nuovi volumi tecnici; in tal caso la fedele ricostruzione del fabbricato non deve necessariamente avvenire mediante la ripetizione degli elementi formali e delle tecnologie costruttive originarie, ma può essere realizzata attraverso l'utilizzo di nuove tecniche costruttive. Gli interventi di ristrutturazione edilizia da parte dei privati sono soggetti ad approvazione da parte dell'ufficio tecnico Comunale il quale si riserva di dare indicazioni riguardo ai materiali ed alla morfologia degli stessi.

**d) demolizione;**

Gli interventi di demolizione si applicano ai manufatti o parti di essi in contrasto con le caratteristiche architettoniche della relativa area omogenea di appartenenza, compatibilmente all'uso dell'oggetto.

Tali interventi prevedono l'eliminazione di parti incongrue esistenti, anche in previsione della futura ricostruzione di manufatti diversi.

Gli interventi di demolizione sono di competenza del Comune e dei privati.

**e) nuova costruzione**

Gli interventi di nuova costruzione possono essere di competenza pubblica o privata.

1) Sono di competenza pubblica gli interventi di nuova costruzione di:

- a) ossari o nicchie cinerarie;
- b) campi di inumazione; c) campi per la tumulazione;
- d) cippi commemorativi e monumenti;
- e) servizi;
- f) percorsi;
- g) aree verdi e arredi;
- h) ingressi e recinzioni;
- i) parcheggi.

2) E' di competenza privata la realizzazione delle seguenti opere edilizie:

- a) cappelle/edicole funerarie;
- b) tombe;
- c) piccoli manufatti di arredo delle fosse nel campo comune.

2. Il Comune può promuovere la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale in conformità ai disposti della L.R. n°15 in data 03/08/2011.

3. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n°285 in data 10/09/1990 e s. m. ed i. inerenti il Regolamento di polizia Mortuaria.

4. Nell'area cimiteriale deve serre assicurato il pubblico decoro, l'ordine e la quiete pubblica in conformità ai disposti del precedente articolo n°105.

## **Articolo 120. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani**

1. Il Comune persegue la finalità di salvaguardare la pubblica incolumità dei cittadini, in particolare nelle piazze Comunali e specie in occasione di manifestazioni pubbliche seguendo le linee guida e le direttive emesse dal Ministero degli Interni.

## Capo VI – Elementi costruttivi

### Articolo 121. Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima ed il raggio di curvatura della carreggiata delle rampe è condizionata al rispetto delle prescrizioni di sicurezza antincendi, (vedi D.M. in data 01/02/1986).
4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzera della carreggiata, deve essere non inferiore a:
  - a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale in particolare prima dell'immissione con strade Comunali e/o Provinciali; qualora vengano utilizzate anche come accesso pedonale all'edificio su almeno un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. .
6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dei disposti della negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico (decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 – legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modifica-zioni – decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 – legge 5 febbraio 1992, n. 104 e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503). L. n°13 in data 09/01/1989.
7. Le rampe esistenti devono essere gradualmente adeguate, specie in occasione di interventi edilizi interessanti l'edificio asservito.

### Articolo 122. - Serre bioclimatiche o solari

1. La realizzazione di serre bioclimatiche e/o solari, di norma a carattere temporaneo e non permanente, è regolamentata dalla D.G.R. 45-11967/2009 e l'installazione deve essere conforme ai caratteri ambientali-paesaggistici del sito.

### Articolo 123. - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è regolamentata dalle normative specifiche di settore.
2. L'inserimento di impianti solari termici o fotovoltaici nelle coperture dei tetti degli edifici inseriti nei Comparti edilizi definiti dal P.R.G.C. come "A" di Centro STORICO, "BT" di Centro ABITATO a TUTELA AMBIENTALE oppure oggetto di vincolo ai sensi dell'Art. n°136 – Comma 1 – Lettera b del D.to Lgs. n°42 in data 22/01/2004 e s. m. ed i. sono ammessi a condizione che i pannelli siano disposti nella falda esposta a SUD e/o SUD-EST, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda di copertura, e siano integrati e complanari nel manto di copertura in modo da non modificare la sagoma degli edifici.

### Articolo 124. - Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Si richiamano i disposti del precedente articolo n°110.

### Articolo 125. - Strade, passaggi privati e rampe

1. Si richiamano i disposti dei precedenti articoli n°80 e 121.

## **Articolo 126. - Cavedi, cortili, cavedi, pozzi luce e chiostrine**

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti Leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:  
 altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m<sup>2</sup>;  
 altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m<sup>2</sup>;  
 altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m<sup>2</sup>.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni manutentive e di pulizia.
7. I Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale e/o liquidi di rifiuto.
8. È vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

## **Articolo 127. - Intercapedini, griglie di aerazione e canalizzazioni**

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione, la protezione dall'umidità dei locali interrati e la raccolta di eventuali acque di scorrimento superficiale e/o interrato, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie metalliche (con esclusione dell'acciaio inox) di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche e/o di superficie, sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui interrati.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

## **Articolo 128. - Recinzioni e cancelli**

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. n°33.
2. I muretti di recinzione ed i gradoni realizzati in pietra a vista esistenti sul territorio Comunale e delimitanti i viottoli pedonali di accesso ai nuclei di antica formazione i devono essere conservati e/o ricostruiti con le stesse caratteristiche originarie.
3. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; il Responsabile del Servizio Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
4. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
  - a) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 m sovrastato da reti, cancellate per un'altezza massima complessiva di 1,80 m;
  - b) con siepi ed arbusti mantenute ad una altezza massima di 2,00 m; in questo caso la sicurezza potrà essere garantita da rete metallica plastificata in colore verde disposta sul lato interno
  - c) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 1,50 m; di tipo ligneo o metallico plastificato di colore verde.
5. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa potranno altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità tipologica compositiva.

6. I materiali consentiti per la realizzazione, dei muretti e dei cordoli sono la muratura in pietrame a vista, di norma, a giunti nascosti, oppure l'intonaco; non sono ammesse le finizioni in calcestruzzo a vista all'interno della perimetrazione del Centro Storico.
7. I materiali consentiti per la realizzazione delle porzioni "a giorno" delle recinzioni dovranno essere realizzate in legname oppure in ferro, ferro zincato ed in ghisa purché di linea semplice e non in contrasto con l'ambiente, non è ammesso l'impiego dell'acciaio inox.
8. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b) e c) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
9. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,00 m ed aprirsi, di norma, all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite; dovranno essere realizzate in legname oppure in ferro, ferro zincato ed in ghisa purché di linea semplice e non in contrasto con l'ambiente, non è ammesso l'impiego dell'acciaio inox.
10. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
11. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
12. Le recinzioni, qualora confinanti con via o strada pubblica sia all'interno che all'esterno del Centro Abitato e del Centro Storico, devono essere arretrate di almeno 0,5 m. dal confine di proprietà .

## **Articolo 129. - Materiali, tecniche costruttive degli edifici**

1. Il Comune promuove la costruzione dei fabbricati secondo tipologie edilizie classiche e tipiche locali, impiegando essenzialmente materiali lapidei ed il legno al fine di valorizzare i principi storici ed architettonici presenti sul territorio.
2. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, si esclude pertanto, per gli edifici residenziali, l'impiego di strutture prefabbricate in cemento armato; è ammesso l'impiego di strutture prefabbricate in legno su basamento in murature rivestite in pietrame a vista con esclusione delle aree definite, dal vigente P.R.G.C., come Comparti B, BC, BT (considerando che per i comparti "A" di Centro Storico le aree libere sono inedificabili).
3. Per le aree di nuovo impianto residenziale, definite, dal vigente P.R.G.C., come Comparti di tipo C, è ammessa la costruzione di prefabbricati ad eccezione dei Comparti C3 (Fr.ne Carata), C8 (Fr.ne Quare), C13 (Fr.ne Piana) e C14 (Fr.ne Piana Ponte) ove il P.R.G.C. prescrive che lo strumento urbanistico esecutivo dovrà tener conto delle preesistenze storico ambientali prevedendo opportuni distacchi di rispetto dai nuclei di antica formazione al fine di salvaguardare la visione prospettica d'insieme del nucleo preesistente.
4. Nell'area a destinazione artigianale può essere ammesso l'utilizzo di strutture prefabbricate in cemento armato; il Responsabile del Servizio Edilizia, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso di materiali di rifinitura e di rivestimento dell'edificio e colorazioni per un armonico inserimento del fabbricato nell'ambiente naturale e nel paesaggio.
5. Le autorimesse private possono essere realizzate in elementi prefabbricati purché i paramenti di finizione esterna siano coerenti con la tipologia edilizia locale e la copertura, qualora il manufatto sia realizzato fuoriterra, sia realizzata, di norma, a 2 falde (vedere art. n°37 delle N.T.A.).

## **Articolo 130. - Disposizioni relative alle aree di pertinenza**

Il Responsabile del Servizio Edilizia valuta la congruenza delle proposte progettuali inerenti le aree pertinenziali degli edifici in rapporto ai disposti del presente Regolamento Edilizio e dello strumento urbanistico vigente eventualmente coadiuvato dal parere della Commissione Edilizia e della Commissione Locale del Paesaggio.

## **Articolo 131. - Piscine**

1. E' consentita la realizzazione di piscine private nelle aree di pertinenza degli edifici nella misura massima di superficie bagnata di 1/10 dell'area di pertinenza scoperta dell'edificio; inoltre sono ammesse le piscine nelle aree definite dal P.R.G.C. vigente come "Aree a verde privato".

2. Per la realizzazione occorre rispettare tutte le condizioni igienico sanitarie ed in particolare l'acqua utilizzata per la balneazione dovrà avere caratteristiche di potabilità sia dal punto di vista batteriologico che chimico-fisico.
3. L'approvvigionamento idrico deve necessariamente avvenire con le prescrizioni dettate dall'ente gestore del servizio idrico integrato.

### **Articolo 132.1 - Altre opere di corredo degli edifici: misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni**

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione edilizia o recupero conservativo devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
3. Gli imbrocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
6. È vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

### **Articolo 132.2 - Altre opere di corredo degli edifici: murature esterne degli edifici**

1. In tutto il territorio comunale, per la realizzazione delle murature esterne dei fabbricati, sono consentiti i seguenti materiali di finizione salvo diverse prescrizioni di zona:
  - a) intonaco rustico a frattazzo lungo, a calce, in cemento; (con esclusione di intonaci granulati, graffiati, ecc.);
  - b) pietra naturale a spacco a vista con sigillatura dei giunti, di norma di tipo nascosto, in malta cementizia;
  - c) rivestimenti in perline grezze o steponi lignei disposti orizzontalmente o tavole di legname a vista impregnati e verniciati in tinta scura tipo finto noce scuro;
  - d) tinteggiature, ove necessario, a colori chiari con tonalità dal marrone al giallo;
  - e) sono proibite tutte le imitazioni di materiali come finti pannelli, finto legname, finto pietrame, finto mattone a vista, ecc..
2. Il colore della pitturazione esterna degli edifici è soggetta all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, previa reale proposta di la pitturazione delle pareti intonacate.
3. Nelle aree di delimitazione dei centri storici, le murature devono essere realizzate, di norma, almeno parzialmente (ad esempio nei cantonali), in pietra a spacco a vista, secondo le tipologie locali con tecnica del giunto nascosto e sigillatura con malta cementizia; non è ammesso il rivestimento di pareti verticali con lastre in pietra (tipo beola) posate ad "opus incertum".

## **Titolo IV – Vigilanza e sistema di controllo**

### **Articolo 133. - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio**

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. n°380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

### **Articolo 134. - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori**

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001, articolo n°27, della L.R. n°56 in data 05/12/1977, articolo n°59, e loro successive modificazioni ed integrazioni nonché in conformità ai disposti della e D.G.R. 40-5094 in data 18/12/2012.
2. Il Comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il Comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. Il Comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. n°639 in data 14/04/1910.
6. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità pubblica delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
7. La presenza nel territorio comunale di edifici pericolanti, od in rovina o comunque rappresentanti pericolo per l'incolumità pubblica, potrà essere emessa motivata ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'ex art.153 del R.D di cui al T.U. in data 04/02/1915 n°148, ora Artt. n°50 e 54 del D.to Lgs. n°267 in data 18/08/2000 e s.m. ed i., nella quale si invitano i proprietari e/o gli aventi causa ad eliminare le condizioni di pericolo ed eseguire i lavori di ripristino e messa in sicurezza.
8. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
9. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del *Titolo IV*, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.
10. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del D.P.R. n°380 in data 06/06/2001 e s.m.ed i..
11. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della Legge n°689 in data 24/11/1981.

12. Il Responsabile del Servizio Edilizia, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

### **Articolo 135. - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della L.R. n°19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della Legge n°689 in data 24/11/1981.

## **Titolo V - Norme transitorie**

### **Articolo 136. - Aggiornamento del regolamento edilizio**

1. Le modifiche al regolamento edilizi sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della L.R. 19 in data 08/07/1999 e s. m. ed i..

### **Articolo 137. - Disposizioni transitorie per l'adeguamento**

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della L.R. n°19 in data 08/07/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

## **ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento Edilizio Comunale è stato approvato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n°4 in data 12/04/2019;
- dichiarata immediatamente eseguibile in data 12/04/2019;
- pubblicata integralmente all'albo pretorio istituzionale on-line del Comune di Campertogno (VC) sul sito <[www.comune.campertogno.vc.it](http://www.comune.campertogno.vc.it)> in data 06/06/2019;
- il presente Regolamento Edilizio Comunale, in versione pdf, è consultabile sul sito del Comune di Campertogno alla voce "SERVIZI" - "ABITARE" - "STRUMENTI URBANISTICI".

Campertogno, lì 06/06/2019

Visto:

Il Sindaco  
  


Il Segretario Comunale  


**I MODELLI RELATIVI al REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE  
REPERIBILI sul SITO <[www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-i-comuni](http://www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-i-comuni)>**